



Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2014/C 159/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*. 1

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2014/C 159/02

Causa C-80/12: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito) — Felixstowe Dock and Railway Company Ltd e a./The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Rinvio pregiudiziale — Libertà di stabilimento — Imposte sulle società — Sgravio fiscale — Gruppi di società e consorzi — Normativa nazionale che permette il trasferimento delle perdite tra una società facente parte di un consorzio e una società facente parte di un gruppo, legate tra loro da una «società di collegamento» facente parte nel contempo del gruppo e del consorzio — Requisito della residenza della «società di collegamento» — Discriminazione in base al luogo in cui ha sede la società — Società controllante ultima del gruppo che è stabilita in uno Stato terzo e che detiene, per il tramite di società stabilite in Stati terzi, le società interessate a scambiarsi le perdite) 2

2014/C 159/03

Causa C-224/12 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 aprile 2014 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi, ING Groep NV, Nederlandsche Bank NV (Impugnazione — Settore finanziario — Grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro — Aiuto di Stato a favore di un gruppo bancario — Forma — Conferimento di capitale nel contesto di un piano di ristrutturazione — Decisione — Compatibilità dell'aiuto con il mercato comune — Presupposti — Modifica dei presupposti di restituzione dell'aiuto — Criterio dell'investitore privato) 3

2014/C 159/04	Causa C-301/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Cascina Tre Pini s.s./Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lombardia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, Comune di Somma Lombardo (Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43/CEE — Siti di importanza comunitaria — Revisione dello status di un sito siffatto qualora sopravvengano fenomeni di inquinamento o di degrado ambientale — Normativa nazionale che non prevede la possibilità, per i soggetti interessati, di chiedere tale revisione — Attribuzione alle autorità nazionali competenti di un potere discrezionale di avviare d’ufficio una procedura di revisione di detto status)	3
2014/C 159/05	Causa C-387/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Hi Hotel HCF SARL /Uwe Spoering (Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza internazionale in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Atto commesso in uno Stato membro consistente nella partecipazione ad un atto illecito commesso sul territorio di un altro Stato membro — Determinazione del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto)	4
2014/C 159/06	Causa C-428/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 aprile 2014 — Commissione europea/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Articoli 34 TFUE e 36 TFUE — Misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione — Trasporto privato complementare di merci — Primo veicolo del parco veicoli di un’impresa — Norme per ottenere la licenza di trasporto su strada — Sicurezza stradale e tutela dell’ambiente)	5
2014/C 159/07	Causa C-438/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht München — Germania) — Irmengard Weber/Mechthilde Weber (Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 22, punto 1 — Competenza esclusiva — Controversie in materia di diritti reali immobiliari — Natura del diritto di prelazione — Articolo 27, paragrafo 1 — Litispendenza — Nozione di domande tra le stesse parti e aventi il medesimo oggetto — Rapporto tra gli articoli 22, punto 1, e 27, paragrafo 1 — Articolo 28, paragrafo 1 — Connessione — Criteri di valutazione della sospensione del procedimento)	6
2014/C 159/08	Causa C-515/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiosios administracinis teismas — Lituania) — «4finance» UAB/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Sistema di promozione a carattere piramidale — Pertinenza dell’eventuale contributo versato dai consumatori per ricevere un corrispettivo — Interpretazione della nozione di «contributo»)	7
2014/C 159/09	Cause riunite da C-516/12 a C-518/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) — CTP — Compagnia Trasporti Pubblici SpA/Regione Campania (da C-516 a C-518/12), Provincia di Napoli (C-516/12 e C-518/12) (Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1191/69 — Servizi pubblici di trasporto di passeggeri — Articolo 4 — Domanda di soppressione dell’obbligo di servizio pubblico — Articolo 6 — Diritto alla compensazione degli oneri derivanti dall’adempimento di un obbligo di servizio pubblico)	7
2014/C 159/10	Causa C-559/12 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 aprile 2014 — Repubblica francese/Commissione europea (Impugnazione — Aiuto di Stato — Aiuto sotto forma di garanzia implicita illimitata in favore de La Poste derivante dal suo status di ente pubblico — Esistenza della garanzia — Presenza di risorse statali — Vantaggio — Onere e livello della prova)	8
2014/C 159/11	Cause riunite C-43/13 e C-44/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hauptzollamt Köln/Kronos Titan GmbH (C-43/13), Hauptzollamt Krefeld/Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service GmbH (C-44/13) (Direttiva 2003/96/CE — Tassazione di prodotti energetici — Prodotti non menzionati nella direttiva 2003/96/CE — Nozione di «combustibile per riscaldamento o carburante per motori equivalente»)	9
2014/C 159/12	Causa C-60/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 aprile 2014 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Inadempimento di uno Stato — Risorse proprie dell’Unione — Decisione 2000/597/CE, Euratom — Articolo 8 — Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 — Articoli 2, 6, e da 9 a 11 — Rifiuto di mettere a disposizione dell’Unione europea risorse proprie — Informazioni tariffarie vincolanti erronee — Importazioni di aglio fresco quale aglio congelato — Imputabilità dell’errore alle autorità doganali nazionali — Responsabilità finanziaria degli Stati membri)	10

2014/C 159/13	Causa C-319/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Thüringer Oberlandesgericht — Germania) — Udo Rätzke/S+K Handels GmbH (Rinvio pregiudiziale — Energia — Indicazione, mediante etichettatura, del consumo di energia dei televisori — Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 — Responsabilità dei distributori — Televisore fornito al distributore, senza tale etichetta, precedentemente all'inizio del periodo di applicazione del regolamento — Obbligo per il distributore di etichettare tale televisore a far data dall'inizio del periodo di applicazione del regolamento e di procurarsi un'etichetta successivamente).	10
2014/C 159/14	Causa C-550/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Poitiers (Francia) il 25 ottobre 2013 — Procedimento penale a carico di Jean-Paul Grimal	11
2014/C 159/15	Causa C-12/14: Ricorso proposto il 10 gennaio 2014 — Commissione europea/Repubblica di Malta	11
2014/C 159/16	Causa C-108/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 6 marzo 2014 — Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG Finanzamt Nordenham/Finanzamt Nordenham	12
2014/C 159/17	Causa C-109/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 6 marzo 2014 — Finanzamt Hamburg Mitte/Marenave Schifffahrts AG	13
2014/C 159/18	Causa C-119/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) il 12 marzo 2014 — Henricus Cornelis Maria Niessen e a./Condor Flugdienst GmbH	13
2014/C 159/19	Causa C-122/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 5 de Cartagena (Spagna) il 14 marzo 2014 — Aktiv Kapital Portfolio Investment/Angel Luis Egea Torregrosa	14
2014/C 159/20	Causa C-127/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Lettonia) il 18 marzo 2014 — Andrejs Surmačš/Finanšu un kapitāla tirgus komisija	14
2014/C 159/21	Causa C-128/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 18 marzo 2014 — Staatssecretaris van Financiën, altra parte: Het Oudeland Beheer BV	15
2014/C 159/22	Causa C-130/14: Ricorso proposto il 20 marzo 2014 — Commissione europea/Regno del Belgio	16
2014/C 159/23	Causa C-137/14: Ricorso proposto il 21 marzo 2014 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania	16
2014/C 159/24	Causa C-141/14: Ricorso proposto il 24 marzo 2014 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria	18
2014/C 159/25	Causa C-145/14: Ricorso proposto il 27 marzo 2014 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria	19
2014/C 159/26	Causa C-151/14: Ricorso proposto il 31 maggio 2014 — Commissione europea/Repubblica di Lettonia	19
2014/C 159/27	Causa C-154/14 P: Impugnazione proposta il 2 aprile 2014 dalla SKW Stahl-Metallurgie Holding AG e dalla SKW Stahl-Metallurgie GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 23 gennaio 2014, causa T-384/09, SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, SKW Stahl-Metallurgie GmbH/Commissione europea	20
2014/C 159/28	Causa C-164/14 P: Impugnazione proposta il 4 aprile 2014 da Pesqueras Riveirenses, S.L. e a. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 7 febbraio 2014, causa T-180/13, Pesqueras Riveirenses e a./Consiglio.	21

Tribunale

2014/C 159/29	Causa T-319/11: Sentenza del Tribunale dell'8 aprile 2014 — ABN Amro Group/Commissione («Aiuti di Stato — Settore finanziario — Aiuto destinato a rimediare a una grave perturbazione nell'economia di uno Stato membro — Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE — Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato interno — Condizioni di autorizzazione dell'aiuto — Divieto di procedere ad acquisizioni — Conformità alle comunicazioni della Commissione riguardanti gli aiuti al settore finanziario nel contesto della crisi finanziaria — Proporzionalità — Parità di trattamento — Principio di buona amministrazione — Obbligo di motivazione — Diritto di proprietà»)	22
2014/C 159/30	Causa T-356/12: Sentenza del Tribunale del 3 aprile 2014 — Debonair Trading Internacional/UAMI — Ibercosmetica (SÔ:UNIC) («Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SÔ:UNIC — Marchi comunitari e nazionale denominativi anteriori SO...?, SO...? ONE, SO...? CHIC e marchi denominativi non registrati — Impedimenti relativi alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Rischio di confusione — Famiglia di marchi — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 — Regola 15, paragrafo 2, lettera b), iii), del regolamento (CE) n. 2868/95 — Ricevibilità dell'opposizione»).	22
2014/C 159/31	Causa T-568/12: Sentenza del Tribunale del 4 aprile 2014 — Golam/UAMI- Derby Cycle Werke GmbH (FOCUS extreme) («Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo FOCUS extreme — Marchio nazionale denominativo anteriore FOCUS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (C E) n. 207/2009»)	23
2014/C 159/32	Causa T-11/07 RENV: Ordinanza del Tribunale del 21 marzo 2014 — Frucona Košice/Commissione («Aiuti di Stato — Alcool e alcoolici — Remissione di un debito fiscale nell'ambito di un concordato — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero — Venir meno dell'interesse ad agire — Decisione che abroga e sostituisce la decisione impugnata — Non luogo a statuire»).	24
2014/C 159/33	Causa T-603/11: Ordinanza del Tribunale del 27 marzo 2014 — Ecologistas en Acción/Commissione [«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi alla realizzazione di un progetto industriale in una zona protetta a titolo della direttiva 92/43/CEE — Documenti provenienti da uno Stato membro — Opposizione espressa dallo Stato membro — Diniego d'accesso — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività d'ispezione, d'indagine e d'audit — Eccezione relativa alla tutela dei procedimenti giurisdizionali — Informazioni ambientali — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Ricorso manifestamente privo di qualunque fondamento in diritto]	24
2014/C 159/34	Causa T-192/12: Ordinanza del Tribunale del 12 marzo 2014 — PAN Europe/Commissione [«Ricorso di annullamento — Ambiente — Regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 che approva la sostanza attiva procloraz — Domanda di riesame interno — Diniego — Condizioni che un'organizzazione deve soddisfare per poter essere legittimata a presentare una richiesta di riesame interno — Ricorso in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato in diritto]	25
2014/C 159/35	Causa T-43/13: Ordinanza del Tribunale del 20 marzo 2014 — Donnici/Parlamento («Ricorso per risarcimento danni — Membri del Parlamento europeo — Verifica dei poteri — Decisione del Parlamento che dichiara non valido un mandato di deputato europeo — Annullamento della decisione del Parlamento da parte di una sentenza della Corte — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)	26
2014/C 159/36	Causa T-57/13: Ordinanza del Tribunale del 19 marzo 2014 — Club Hotel Loutraki e altri/Commissione («Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Gestione di terminali per le videolotterie — Concessione da parte della Repubblica ellenica di una licenza esclusiva — Decisione che constata l'insussistenza di un aiuto di Stato — Lettera inviata ai denunciatori — Atto non soggetto a ricorso — Irricevibilità»)	26
2014/C 159/37	Causa T-321/13: Ordinanza del Tribunale del 26 marzo 2014 — Adorisis e altri/Commissione («Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Aiuti concessi alle banche durante la crisi — Ricapitalizzazione della SNS Reaal e della SNS Bank — Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato interno — Espropriazione a carico di detentori di obbligazioni subordinate — Carenza di interesse ad agire — Carenza di legittimazione ad agire — Irricevibilità manifesta»)	27
2014/C 159/38	Causa T-129/14 P: Impugnazione proposta il 21 febbraio 2014 da Carlos Andres e 150 altri ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'11 dicembre 2013, causa F-15/10, Andres e a./BCE	27

2014/C 159/39	Causa T-131/14 P: Impugnazione proposta il 21 febbraio 2014 da Catherine Teughels avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'11 dicembre 2013, causa F-117/11, Catherine Teughels/Commissione	29
2014/C 159/40	Causa T-138/14: Ricorso proposto il 27 febbraio 2014 — Chart/SEAE	30
2014/C 159/41	Causa T-149/14: Ricorso proposto il 5 marzo 2014 — Anastasiou/Commissione e BCE	31
2014/C 159/42	Causa T-150/14: Ricorso proposto il 5 marzo 2014 — Pavlides/Commissione e BCE.	31
2014/C 159/43	Causa T-151/14: Ricorso proposto il 5 marzo 2014 — Vassiliou/Commissione e BCE	32
2014/C 159/44	Causa T-152/14: Ricorso proposto il 5 marzo 2014 — Medilab/Commissione e BCE.	32
2014/C 159/45	Causa T-157/14: Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 — JingAo Solar e a./Consiglio	33
2014/C 159/46	Causa T-158/14: Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 — JingAo Solar e a./Consiglio	34
2014/C 159/47	Causa T-182/14: Ricorso proposto il 19 marzo 2014 — Marzocchi Pompe/UAMI — Settima Flow Mechanisms (ELIKA)	34
2014/C 159/48	Causa T-198/14: Ricorso proposto il 24 marzo 2014 — 100% Capri Italia/UAMI — Cantoni ITC (100% Capri).	35
2014/C 159/49	Causa T-199/14: Ricorso proposto il 28 marzo 2014 — Vanbreda Risk & Benefits/Commissione . . .	36
2014/C 159/50	Causa T-161/11: Ordinanza del Tribunale del 24 marzo 2014 — High Tech/UAMI — Vitra Collections (Forma di una sedia)	37

Tribunale della funzione pubblica

2014/C 159/51	Causa F-81/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 10 aprile 2014 — Nieminen/Consiglio (Funzione pubblica — Promozione — Esercizio di promozione 2010 — Esercizio di promozione 2011 — Decisione di non promuovere il ricorrente — Obbligo di motivazione — Scrutinio per merito comparativo — Amministratori assegnati a funzioni linguistiche e amministratori assegnati a funzioni diverse da quelle linguistiche — Quote di promozione — Meriti costanti nel tempo)	38
2014/C 159/52	Causa F-16/13: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 10 aprile 2014 — Camacho-Fernandes/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Previdenza sociale — Articolo 73 dello Statuto — Malattia professionale — Esposizione all'amianto e ad altre sostanze — Commissione medica — Rifiuto di riconoscere l'origine professionale della malattia che ha causato il decesso del funzionario — Regolarità del parere della commissione medica — Principio di collegialità — Mandato — Motivazione — Principio della parità di trattamento).	38
2014/C 159/53	Causa F-59/13: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (3° sezione) del 9 aprile 2014 — Rouffaud/SEAE (Funzione pubblica — Agente contrattuale ausiliario — Riqualficazione del contratto — Procedimento precontenzioso — Regola della concordanza — Modifica della causa delle censure) . . .	39
2014/C 159/54	Causa F-87/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 9 aprile 2014 — Colart e a./Parlamento (Funzione pubblica — Rappresentanza del personale — Accordo quadro tra il Parlamento e le organizzazioni sindacali o professionali dell'istituzione — Comitato esecutivo di un sindacato — Contestazione all'interno del sindacato sulla legittimità e sull'identità delle persone che compongono il comitato esecutivo — Diritti di accesso al sistema di posta elettronica messo a disposizione di un sindacato da parte dell'istituzione — Rifiuto da parte dell'istituzione di ripristinare taluni diritti e/o di sopprimere qualsiasi diritto di accesso al sistema di posta elettronica — Legittimazione ad agire — Irrricevibilità manifesta)	39

2014/C 159/55	Causa F-118/07: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 10 aprile 2014 — Strack/ Commissione.	40
2014/C 159/56	Causa F-61/09: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 10 aprile 2014 — Strack/ Commissione.	40

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

**Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione
Europea***

(2014/C 159/01)

Ultima pubblicazione

GU C 151 del 19.5.2014

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 142 del 12.5.2014

GU C 135 del 5.5.2014

GU C 129 del 28.4.2014

GU C 112 del 14.4.2014

GU C 102 del 7.4.2014

GU C 93 del 29.3.2014

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito) — Felixstowe Dock and Railway Company Ltd e a./The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-80/12) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Libertà di stabilimento — Imposte sulle società — Sgravio fiscale — Gruppi di società e consorzi — Normativa nazionale che permette il trasferimento delle perdite tra una società facente parte di un consorzio e una società facente parte di un gruppo, legate tra loro da una «società di collegamento» facente parte nel contempo del gruppo e del consorzio — Requisito della residenza della «società di collegamento» — Discriminazione in base al luogo in cui ha sede la società — Società controllante ultima del gruppo che è stabilita in uno Stato terzo e che detiene, per il tramite di società stabilite in Stati terzi, le società interessate a scambiarsi le perdite)

(2014/C 159/02)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrenti: Felixstowe Dock and Railway Company Ltd, Savers Health and Beauty Ltd, Walton Container Terminal Ltd, WPCS (UK) Finance Ltd, AS Watson card Services (UK) Ltd, Hutchison Whampoa (Europe) Ltd, Kruidvat UK Ltd, Superdrug Stores plc

Convenuto: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Interpretazione degli articoli 49 e 54 TFUE — Libertà di stabilimento — Normativa fiscale — Imposta sulle società — Sgravio fiscale — Normativa nazionale che autorizza il trasferimento delle perdite realizzate da una società stabilita nel Regno Unito e detenuta da un consorzio ad una società stabilita nello stesso Stato e appartenente ad un gruppo di società, purché sussista un collegamento tra dette due società per il tramite di una società di collegamento appartenente tanto al gruppo quanto al consorzio — Società di collegamento che deve essere stabilita nel Regno Unito o deve esercitare un'attività commerciale nel Regno Unito tramite una stabile organizzazione

Dispositivo

Gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che prevede la possibilità per una società residente, facente parte di un gruppo, di ottenere il trasferimento delle perdite subite da un'altra società residente, facente parte di un consorzio, allorché una «società di collegamento», facente parte nel contempo di tale gruppo e di tale consorzio, sia anch'essa residente nel suddetto Stato membro — e ciò indipendentemente dalla residenza delle società che detengono, direttamente o attraverso società intermedie, il capitale della società di collegamento e delle altre società interessate dal trasferimento delle perdite —, mentre la stessa normativa preclude tale possibilità quando la società di collegamento è stabilita in un altro Stato membro.

⁽¹⁾ GU C 184 del 23.6.2012.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 aprile 2014 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi, ING Groep NV, Nederlandsche Bank NV

(Causa C-224/12 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Settore finanziario — Grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro — Aiuto di Stato a favore di un gruppo bancario — Forma — Conferimento di capitale nel contesto di un piano di ristrutturazione — Decisione — Compatibilità dell'aiuto con il mercato comune — Presupposti — Modifica dei presupposti di restituzione dell'aiuto — Criterio dell'investitore privato)

(2014/C 159/03)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, S. Noë e H. van Vliet, agenti)

Altra parte nel procedimento: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. de Ree, C. Wissels e J. Langer, agenti, assistiti da P. Glazener, advocaat), ING Groep NV (rappresentanti: O. W. Brouwer e J. Blockx, advocaten, nonché M. O'Regan, solicitor), De Nederlandsche Bank NV (rappresentanti: S. Verschuur e H. Gornall, advocaten, nonché M. Petite, avocat)

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 marzo 2012, Paesi Bassi e Gruppo ING/Commissione (cause riunite T-29/10 e T-33/10), con cui il Tribunale ha accolto le domande di annullamento parziale della decisione 2010/608/CE della Commissione, del 18 novembre 2009 concernente l'aiuto di Stato C 10/09 (ex N 138/09) eseguito dai Paesi Bassi nel quadro di una misura di sostegno alle attività illiquide e del piano di ristrutturazione di ING (GU 2010, L 274, pag. 139)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.
- 3) De Nederlandsche Bank NV sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 258 del 25.8.2012.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Cascina Tre Pini s.s./Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lombardia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, Comune di Somma Lombardo

(Causa C-301/12) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43/CEE — Siti di importanza comunitaria — Revisione dello status di un sito siffatto qualora sopravvengano fenomeni di inquinamento o di degrado ambientale — Normativa nazionale che non prevede la possibilità, per i soggetti interessati, di chiedere tale revisione — Attribuzione alle autorità nazionali competenti di un potere discrezionale di avviare d'ufficio una procedura di revisione di detto status)

(2014/C 159/04)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Cascina Tre Pini s.s.

Convenuti: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lombardia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, Comune di Somma Lombardo

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione degli articoli 9 e 10 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Siti d'importanza comunitaria (SIC) — Revisione dello status di SIC qualora sopraggiungano fenomeni di inquinamento o di degrado dell'ambiente — Normativa nazionale che non prevede la possibilità, per le persone interessate, di chiedere una siffatta revisione — Attribuzione alle autorità competenti di un potere discrezionale per quanto riguarda l'avvio d'ufficio del procedimento per la revisione dello status di SIC — Assenza di valutazione periodica delle condizioni per la revisione dello status di SIC — Assenzi dell'obbligo di informare le persone interessate di un siffatto procedimento

Dispositivo

- 1) *Gli articoli 4, paragrafo 1, 9 e 11 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dall'Atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a proporre alla Commissione europea il declassamento di un sito iscritto nell'elenco dei siti di importanza comunitaria, qualora sia stata ad esse presentata, da parte del proprietario di un terreno incluso in tale sito, un'istanza che adduce il degrado ambientale di quest'ultimo, purché tale istanza sia motivata dalla circostanza che, malgrado il rispetto delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi da 2 a 4, di detta direttiva, come modificata, il sito in questione non può definitivamente più contribuire alla conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e della flora selvatiche o alla costituzione della rete Natura 2000.*
- 2) *Gli articoli 4, paragrafo 1, 9 e 11 della direttiva 92/43, come modificata dall'Atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale che attribuisca la competenza a proporre l'adattamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria soltanto agli enti locali territoriali, e non anche — quanto meno in via sostitutiva in caso di inerzia di tali enti — allo Stato, purché detta attribuzione delle competenze garantisca l'applicazione corretta delle prescrizioni della citata direttiva.*

⁽¹⁾ GU C 258 del 25.8.2012.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Hi Hotel HCF SARL /Uwe Spoering

(Causa C-387/12) ⁽¹⁾

(Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza internazionale in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Atto commesso in uno Stato membro consistente nella partecipazione ad un atto illecito commesso sul territorio di un altro Stato membro — Determinazione del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto)

(2014/C 159/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Hi Hotel HCF SARL

Convenuto: Uwe Spoering

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenza internazionale in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Atto commesso in uno Stato membro consistente nell'aver contribuito ad un illecito commesso nel territorio di un altro Stato membro — Determinazione del luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso

Dispositivo

L'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di pluralità di autori presunti di un asserito danno ai diritti patrimoniali d'autore tutelati nello Stato membro cui appartiene il giudice adito, tale disposizione non consente di fondare, a titolo di luogo dell'evento generatore di detto danno, la competenza del giudice nella cui circoscrizione quello tra i presunti autori che è stato convenuto non ha agito, ma essa consente di fondare la competenza di tale giudice a titolo di luogo di concretizzazione dell'asserito danno, a condizione che quest'ultimo possa concretizzarsi nella circoscrizione del giudice adito. In quest'ultima ipotesi, detto giudice è competente a conoscere soltanto del danno causato sul territorio dello Stato membro cui appartiene.

⁽¹⁾ GU C 343 del 10.11.2012.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 aprile 2014 — Commissione europea/Regno di Spagna
(Causa C-428/12) ⁽¹⁾**

(Inadempimento di uno Stato — Articoli 34 TFUE e 36 TFUE — Misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione — Trasporto privato complementare di merci — Primo veicolo del parco veicoli di un'impresa — Norme per ottenere la licenza di trasporto su strada — Sicurezza stradale e tutela dell'ambiente)

(2014/C 159/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Galindo Martin e G. Wilms, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentanti: J. García-Valdecasas Dorrego e Centeno Huerta, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 34 et 36 TFUE — Concessione di autorizzazioni per i veicoli a motore — Legislazione nazionale che, per ottenere un'autorizzazione di trasporto privato complementare», richiede che la prima immatricolazione del primo automezzo pesante del parco veicoli di un'impresa non risalga a più di cinque mesi

Dispositivo

- 1) Il Regno di Spagna, nell'imporre, all'articolo 31 del decreto FOM/734/2007, del 20 marzo 2007, recante modalità di applicazione della legge di regolamentazione del trasporto terrestre in materia di licenze di trasporto di merci su strada, per i veicoli la cui massa massima autorizzata sia superiore a 3,5 tonnellate, la condizione in base alla quale, al fine di ottenere una licenza di trasporto privato complementare di merci, il primo veicolo del parco veicoli di un'impresa non dev'essere più vecchio di cinque mesi a decorrere dalla sua prima immatricolazione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'articolo 34 TFUE.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(¹) GU C 379 dell'8.12.2012.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht München — Germania) — Irmengard Weber/Mechthilde Weber

(Causa C-438/12) (¹)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 22, punto 1 — Competenza esclusiva — Controversie in materia di diritti reali immobiliari — Natura del diritto di prelazione — Articolo 27, paragrafo 1 — Litispendenza — Nozione di domande tra le stesse parti e aventi il medesimo oggetto — Rapporto tra gli articoli 22, punto 1, e 27, paragrafo 1 — Articolo 28, paragrafo 1 — Connessione — Criteri di valutazione della sospensione del procedimento)

(2014/C 159/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht München

Parti

Ricorrente: Irmengard Weber

Convenuta: Mechthilde Weber

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht München — Interpretazione degli articoli 22, punto 1, 27 e 28, nonché 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Litispendenza — Domande aventi il medesimo oggetto ed il medesimo titolo proposte tra le stesse parti dinanzi a giudici di Stati membri diversi — Interpretazione delle nozioni di «il medesimo oggetto e il medesimo titolo» e di «le stesse parti» — Situazione in cui una prima domanda è stata proposta da un terzo contro due parti e la seconda è stata presentata da una di tali parti contro l'altra

Dispositivo

- 1) L'articolo 22, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che rientra nella categoria delle controversie «in materia di diritti reali immobiliari», considerata da tale disposizione, un'azione, come quella intentata nel caso di specie dinanzi al giudice di un altro Stato membro, diretta a far dichiarare l'invalidità dell'esercizio di un diritto di prelazione che grava su tale immobile e produce effetti nei confronti di tutti.
- 2) L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, prima di sospendere il procedimento in applicazione della suddetta disposizione, il giudice successivamente adito è tenuto ad esaminare se, a causa di una violazione della competenza esclusiva prevista all'articolo 22, punto 1, di tale regolamento, un'eventuale decisione nel merito del giudice adito in primo luogo non sarà riconosciuta negli altri Stati membri, conformemente all'articolo 35, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

(¹) GU C 379 dell'8.12.2012.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — «4finance» UAB/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Causa C-515/12) ⁽¹⁾

(Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Sistema di promozione a carattere piramidale — Pertinenza dell'eventuale contributo versato dai consumatori per ricevere un corrispettivo — Interpretazione della nozione di «contributo»)

(2014/C 159/08)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente: «4finance»UAB

Convenuto: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Interpretazione del punto 14 dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22) — Sistema promozionale a carattere piramidale che consente a un consumatore di percepire, dopo aver versato una partecipazione simbolica, un corrispettivo che proviene essenzialmente dall'ingresso di altri consumatori, piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti — Incidenza dell'importo della partecipazione ai fini della qualifica di tale sistema in quanto sistema promozionale a carattere piramidale — Importanza della proporzione del finanziamento dei corrispettivi effettuato attraverso le partecipazioni dei nuovi consumatori — Requisito che tale corrispettivo sia interamente o per la maggior parte finanziato con i contributi dei nuovi membri

Dispositivo

L'allegato I, punto 14, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), deve essere interpretato nel senso che un sistema di promozione a carattere piramidale costituisce una pratica commerciale sleale in tutte le circostanze unicamente quando esso richiede al consumatore un contributo finanziario, a prescindere dal suo importo, in cambio della possibilità da parte di quest'ultimo di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti.

⁽¹⁾ GU C 26 del 26.1.2013.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) — CTP — Compagnia Trasporti Pubblici SpA/Regione Campania (da C-516 a C-518/12), Provincia di Napoli (C-516/12 e C-518/12)

(Cause riunite da C-516/12 a C-518/12) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1191/69 — Servizi pubblici di trasporto di passeggeri — Articolo 4 — Domanda di soppressione dell'obbligo di servizio pubblico — Articolo 6 — Diritto alla compensazione degli oneri derivanti dall'adempimento di un obbligo di servizio pubblico)

(2014/C 159/09)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: CTP — Compagnia Trasporti Pubblici SpA

Convenute: Regione Campania (da C-516 a C-518/12), Provincia di Napoli (C-516/12 e C-518/12)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 156, pag. 1) — Diritto delle imprese alla compensazione degli oneri derivanti da un obbligo di servizio pubblico — Impresa di trasporti che non ha presentato alle autorità competenti una domanda di soppressione dell'obbligo del servizio che determina, a suo carico, uno svantaggio economico — Obbligo che non rientra fra le funzioni di servizio pubblico che gli Stati membri devono sopprimere

Dispositivo

Gli articoli 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, devono essere interpretati nel senso che, quanto agli obblighi di servizio pubblico venuti in essere precedentemente all'entrata in vigore di detto regolamento, il sorgere di un diritto alla compensazione per gli oneri derivanti dall'adempimento di tali obblighi è subordinato alla presentazione di una domanda di soppressione degli obblighi stessi da parte dell'azienda interessata nonché alla decisione di mantenimento o di soppressione a termine di detti obblighi da parte delle autorità competenti. Per contro, quanto agli obblighi di servizio pubblico venuti in essere successivamente a tale data, il sorgere di un tale diritto alla compensazione non è subordinato a queste stesse condizioni.

⁽¹⁾ GU C 26 del 26.1.2013.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 aprile 2014 — Repubblica francese/Commissione europea

(Causa C-559/12 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Aiuto di Stato — Aiuto sotto forma di garanzia implicita illimitata in favore de La Poste derivante dal suo status di ente pubblico — Esistenza della garanzia — Presenza di risorse statali — Vantaggio — Onere e livello della prova)

(2014/C 159/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas, J. Gstalter e J. Bousin, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e D. Grespan, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 settembre 2012, Francia/Commissione (T-154/10), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso della Repubblica francese diretto all'annullamento della decisione 2010/605/UE della Commissione, del 26 gennaio 2010, relativa all'aiuto di Stato C 56/07 (ex E 15/05) concesso dalla Francia a La Poste (GU L 274, pag. 1) — Aiuto cui la Francia ha asseritamente dato esecuzione sotto forma di una garanzia implicita illimitata a favore de La Poste risultante dal suo status di organismo pubblico a carattere industriale e commerciale — Organismo non soggetto al diritto comune in materia di amministrazione e di liquidazione giudiziarie delle imprese in difficoltà — Esistenza di un vantaggio — Esistenza di un trasferimento di risorse statali — Onere e livello della prova — Assimilazione delle condizioni d'impegno della responsabilità dello Stato ad un meccanismo di garanzia

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Repubblica francese è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 32 del 2.2.2013.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hauptzollamt Köln/Kronos Titan GmbH (C-43/13), Hauptzollamt Krefeld/Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service GmbH (C-44/13)

(Cause riunite C-43/13 e C-44/13) ⁽¹⁾

(Direttiva 2003/96/CE — Tassazione di prodotti energetici — Prodotti non menzionati nella direttiva 2003/96/CE — Nozione di «combustibile per riscaldamento o carburante per motori equivalente»)

(2014/C 159/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrenti: Hauptzollamt Köln (C-43/13), Hauptzollamt Krefeld (C-44/13)

Convenuti: Kronos Titan GmbH (C-43/13), Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service GmbH (C-44/13)

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, pag. 51) — Tassazione di prodotti energetici diversi da quelli per i quali viene precisato il livello di tassazione nella direttiva — Nozioni di combustibile o carburante equivalente — Possibilità di applicare a un prodotto usato come combustibile la tassazione prevista per il prodotto che ha la composizione chimica più simile, qualora questo sia soggetto a una tassazione più elevata di quella prevista per i combustibili in quanto può essere usato come carburante

Dispositivo

La condizione, prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, secondo cui i prodotti energetici diversi da quelli per i quali la direttiva stessa precisi un livello di imposizione vengono tassati in funzione della loro utilizzazione, all'aliquota prevista per il combustibile per riscaldamento o carburante per motori equivalente, deve essere interpretata nel senso che occorre determinare, in un primo momento, se il prodotto di cui trattasi sia utilizzato come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori, prima di individuare, in un secondo momento, a quale dei carburanti per motori o dei combustibili per riscaldamento, a seconda dei casi, indicati nella corrispondente tabella dell'allegato I della direttiva medesima, il prodotto di cui trattasi si sostituisca effettivamente nella sua utilizzazione ovvero, in difetto, quale di tali carburanti per motori o quale di tali combustibili per riscaldamento risulti il più prossimo, in considerazione della sua natura e della sua destinazione.

⁽¹⁾ GU C 123 del 27.4.2013.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 aprile 2014 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-60/13) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Risorse proprie dell'Unione — Decisione 2000/597/CE, Euratom — Articolo 8 — Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 — Articoli 2, 6, e da 9 a 11 — Rifiuto di mettere a disposizione dell'Unione europea risorse proprie — Informazioni tariffarie vincolanti erronee — Importazioni di aglio fresco quale aglio congelato — Imputabilità dell'errore alle autorità doganali nazionali — Responsabilità finanziaria degli Stati membri)

(2014/C 159/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Caeiros e L. Flynn, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Brighthouse e J. Beeko, agenti, assistite da K. Beal QC)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dell'articolo 8 della decisione 2000/597/CE, Euratom, del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253, pag. 42) e degli articoli 2, 6, 9, 10 e 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2000/597, come modificata dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004

Dispositivo

- 1) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rifiutando di mettere a disposizione la somma di 20 061 462,11 sterline (GBP) in relazione ai dazi dovuti sulle importazioni di aglio fresco ricomprese in informazioni tariffarie vincolanti erronee, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 8 della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee e degli articoli 2, 6 e da 9 a 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2000/597, come modificata dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004.
- 2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 141 del 18.05.2013.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Thüringer Oberlandesgericht — Germania) — Udo Rätzke/S+K Handels GmbH

(Causa C-319/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Energia — Indicazione, mediante etichettatura, del consumo di energia dei televisori — Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 — Responsabilità dei distributori — Televisore fornito al distributore, senza tale etichetta, precedentemente all'inizio del periodo di applicazione del regolamento — Obbligo per il distributore di etichettare tale televisore a far data dall'inizio del periodo di applicazione del regolamento e di procurarsi un'etichetta successivamente)

(2014/C 159/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Thüringer Oberlandesgericht

Parti

Ricorrente: Udo Rätzke

Convenuto: S+K Handels GmbH

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Thüringer Oberlandesgericht — Interpretazione dell'articolo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 ottobre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori (GU L 314, pag. 64) — Sfera di applicazione *ratione temporis* — Obbligo del distributore di verificare che ogni televisore, nel punto di vendita, rechi l'etichetta, rimessa dai fornitori, indicante il consumo di energia — Televisori forniti al distributore, senza etichetta, precedentemente all'inizio del periodo di applicazione del regolamento

Dispositivo

L'articolo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori, dev'essere interpretato nel senso che l'obbligo per i distributori di provvedere affinché ogni televisore, presso il punto vendita, riporti l'etichetta messa a disposizione dai fornitori, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, si applica solo ai televisori immessi sul mercato, vale a dire trasmessi per la prima volta dal produttore alla catena di vendita ai fini della loro distribuzione, a far data dal 30 novembre 2011.

(¹) GU C 260 del 7.9.2013.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Poitiers (Francia) il 25 ottobre 2013 — Procedimento penale a carico di Jean-Paul Grimal

(Causa C-550/13)

(2014/C 159/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Poitiers

Parte nel procedimento principale

Jean-Paul Grimal

Con ordinanza del 19 marzo 2014 la Corte (Decima Sezione) ha dichiarato la domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente irricevibile.

Ricorso proposto il 10 gennaio 2014 — Commissione europea/Repubblica di Malta

(Causa C-12/14)

(2014/C 159/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Mifsud-Bonnici, D. Martin, agenti)

Convenuta: Repubblica di Malta

Conclusioni del ricorrente

- dichiarare che, deducendo dalle pensioni di vecchiaia maltesi l'importo di una pensione da dipendente pubblico del Regno Unito dovuta, a seconda dei casi, in forza del Principal Civil Service Pension Scheme, del National Health Service Pension Scheme, o dell'Armed Forces Pension Scheme 1975 relativo alla Royal Air Force, la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 46 ter del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e consolidato dal regolamento n. 118/97, del 2 dicembre 1996 ⁽²⁾, e dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 883/2004 ⁽³⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
- condannare la Repubblica di Malta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che Malta, deducendo le pensioni da dipendente pubblico acquisite in forza della normativa di un altro Stato membro dalla pensione di vecchiaia prevista dalla legge sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dei regolamenti nn. 1408/71 e 883/2004. La Commissione considera che i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici del Regno Unito siano fondati sulla legislazione e rientrino pertanto nell'ambito di applicazione di tali regolamenti. Questi ultimi vietano di dedurre da una pensione di vecchiaia maltese l'importo di una pensione da dipendente pubblico del Regno Unito. Tra il Regno Unito e Malta non è stata stipulata alcuna convenzione relativa alla sicurezza sociale in materia di pensioni di dipendenti pubblici del Regno Unito, e nessuno degli allegati ai regolamenti nn. 1408/71 e 883/2004 contiene una nota relativa a Malta, cosicché non sussistono le condizioni stabilite da tali regolamenti per consentire l'applicazione continuata delle convenzioni di sicurezza sociale.

Dato che i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici del Regno Unito rientrano nell'ambito di applicazione dei citati regolamenti, gli articoli 46 ter del regolamento n. 1408/71 e 54, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 vietano l'applicazione di una disposizione di diritto nazionale sul divieto di cumulo di prestazione, come l'articolo 56 del Maltese Social Security Act (legge maltese sulla sicurezza sociale).

⁽¹⁾ GU L 149, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 28, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 166, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 6 marzo 2014 —
Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG Finanzamt Nordenham/Finanzamt
Nordenham**

(Causa C-108/14)

(2014/C 159/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG

Convenuto: Finanzamt Nordenham

Questioni pregiudiziali

- 1) In base a quale metodo di calcolo debba essere quantificata la detrazione (prorata) dell'imposta spettante a una holding in ragione delle prestazioni a monte erogate nel quadro del reperimento del capitale per l'acquisizione di quote all'interno di società controllate nel caso in cui la holding di cui trattasi eroghi in seguito (come programmato fin dall'inizio) diverse prestazioni imponibili a favore delle suddette società.

- 2) Se la disposizione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ⁽¹⁾, vertente sulla riconduzione di più persone a un unico soggetto passivo osti a una disciplina nazionale secondo cui (in primis) soltanto una persona giuridica — ma non una società di persone — può essere incorporata nell'impresa di un soggetto passivo diverso (il cosiddetto «Organträger», società madre) e che (in secondo luogo) richiede che la suddetta persona giuridica sia «incorporata nell'impresa della società madre» dal punto di vista finanziario, economico e organizzativo (nel quadro di un rapporto gerarchico).
- 3) In caso di risposta affermativa alla questione che precede: se un soggetto passivo possa invocare direttamente l'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.

⁽¹⁾ GU L 145, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 6 marzo 2014 —
Finanzamt Hamburg Mitte/Marenave Schifffahrts AG**

(Causa C-109/14)

(2014/C 159/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Hamburg Mitte

Convenuta: Marenave Schifffahrts AG

Questioni pregiudiziali

- 1) In base a quale metodo di calcolo debba essere quantificata la detrazione (prorata) dell'imposta spettante a una holding in ragione delle prestazioni a monte erogate nel quadro del reperimento del capitale per l'acquisizione di quote all'interno di società controllate nel caso in cui la holding di cui trattasi eroghi in seguito (come programmato fin dall'inizio) diverse prestazioni imponibili a favore delle suddette società.
- 2) Se la disposizione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ⁽¹⁾, vertente sulla riconduzione di più persone a un unico soggetto passivo osti a una disciplina nazionale secondo cui (in primis) soltanto una persona giuridica — ma non una società di persone — può essere incorporata nell'impresa di un soggetto passivo diverso (il cosiddetto «Organträger», società madre) e che (in secondo luogo) richiede che la suddetta persona giuridica sia «incorporata nell'impresa della società madre» dal punto di vista finanziario, economico e organizzativo (nel quadro di un rapporto gerarchico).
- 3) In caso di risposta affermativa alla questione che precede: se un soggetto passivo possa invocare direttamente l'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.

⁽¹⁾ GU L 145, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) il 12 marzo
2014 — Henricus Cornelis Maria Niessen e a./Condor Flugdienst GmbH**

(Causa C-119/14)

(2014/C 159/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Rüsselsheim

Parti

Ricorrenti: Henricus Cornelis Maria Niessen, Angélique Francisca Niessen Steeghs, Melissa Alexandra Johanna Niessen, Kenneth Gerardus Henricus Niessen

Resistente: Condor Flugdienst GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se siano da considerare circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento ⁽¹⁾, gli interventi di terzi, che operano sotto la propria responsabilità e ai quali sono stati affidati compiti che rientrano nell'attività del vettore aereo.
- 2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1): se in sede di decisione sia rilevante da quale soggetto (società aerea, gestore aeroportuale, ecc.) sia stato incaricato il terzo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91; GU L 46, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 5 de Cartagena (Spagna) il 14 marzo 2014 — Aktiv Kapital Portfolio Investment/Angel Luis Egea Torregrosa

(Causa C-122/14)

(2014/C 159/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia n. 5 de Cartagena

Parti

Ricorrente: Aktiv Kapital Portfolio Investment

Convenuto: Angel Luis Egea Torregrosa

Questione pregiudiziale

Se la direttiva 93/13/CEE ⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella esistente nell'ordinamento spagnolo, la quale non consente di riesaminare d'ufficio in limine litis, nel successivo procedimento di esecuzione, il titolo esecutivo giudiziario — ordinanza emessa dal giudice che pone fine al procedimento d'ingiunzione di pagamento per mancanza di opposizione — sotto il profilo dell'esistenza di clausole abusive nel contratto che ha costituito il fondamento per l'emanazione di detto provvedimento di cui si chiede l'esecuzione, in quanto il diritto nazionale considera formatasi la cosa giudicata (articoli 551 e 552 e, in combinato disposto, 816, paragrafo 2, della LEJC)

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Lettonia) il 18 marzo 2014 — Andrejs Surmačš/Finanšu un kapitāla tirgus komisija

(Causa C-127/14)

(2014/C 159/20)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente in primo grado: Andrejs Surmačs

Convenuto in primo grado: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il punto 7 dell'allegato I della direttiva 94/19/CE⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, debba essere interpretato nel senso che l'elenco in esso stabilito di persone che devono essere considerate vincolate all'ente creditizio di cui trattasi, alle quali si deve negare il diritto all'indennizzo garantito, è tassativo.
- 2) Se si possa considerare dirigente di un ente creditizio o di un'altra delle persone di cui al punto 7 dell'allegato I della direttiva una persona che, conformemente alla descrizione della sua carica, ha il diritto di pianificare, coordinare e supervisionare un ramo dell'attività dell'ente creditizio o l'esecuzione di una funzione, ma non l'attività dell'ente creditizio nel suo insieme, e che non dispone della possibilità di impartire ordini o adottare decisioni vincolanti per altre persone. Se si debba tenere conto del contenuto del citato ramo dell'attività dell'ente creditizio o di detta funzione.
- 3) Se il punto 7 dell'allegato I della direttiva debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può negare il pagamento dell'indennizzo garantito a una persona che, conformemente ai diritti e agli obblighi inerenti alla carica che figurano nella relativa descrizione, non può essere considerata dirigente ma che esercita di fatto un'influenza considerevole sulle decisioni dei dirigenti dell'ente creditizio o dei soggetti personalmente responsabili di detto ente. Se possa essere rilevante in questo contesto l'influenza di carattere unicamente informale, derivata dall'autorità, dalle competenze o dalla conoscenza della persona in relazione all'attività dell'ente creditizio.

⁽¹⁾ GU L 135, pag. 5.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il
18 marzo 2014 — Staatssecretaris van Financiën, altra parte: Het Oudeland Beheer BV**

(Causa C-128/14)

(2014/C 159/21)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Altra parte: Het Oudeland Beheer BV

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 11, parte A, parte iniziale e paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che il prezzo di costo del terreno o di altre sostanze o materiali per i quali il soggetto passivo ha pagato imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione, nella fattispecie mediante la costituzione di un diritto reale che conferisce il potere di disporre del bene immobile, non rientra nella base imponibile di una cessione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della sesta direttiva. Se la situazione sia diversa qualora il soggetto passivo al momento dell'acquisto abbia detratto detta imposta sul valore aggiunto, in forza delle disposizioni normative nazionali — a prescindere dalla circostanza che queste siano compatibili o meno con la sesta direttiva su tale punto.
- 2) Se, in una situazione come quella in esame, in cui il terreno con il fabbricato in costruzione è stato acquisito mediante la costituzione di un diritto reale, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva, l'articolo 11, parte A, parte iniziale e paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che rientra nella base imponibile di una cessione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della sesta direttiva, il valore del canone, ossia il valore degli importi da pagarsi annualmente nel corso della durata, oppure della durata restante, del diritto reale.

⁽¹⁾ Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Ricorso proposto il 20 marzo 2014 — Commissione europea/Regno del Belgio**(Causa C-130/14)**

(2014/C 159/22)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls, J.-F. Brakeland, agenti)*Convenuto:* Regno del Belgio**Conclusioni della ricorrente**

- dichiarare che il Regno del Belgio, mantenendo norme che negano ai contribuenti non residenti i cui redditi sono esclusivamente o quasi esclusivamente ottenuti in Belgio (Regione vallona) di beneficiare di una riduzione dell'imposta delle persone fisiche accordata, ai sensi della legge regionale del 3 aprile 2009 che istituisce la Caisse d'Investissement de Wallonie e introduce una riduzione dell'imposta delle persone fisiche in caso di sottoscrizione di azioni o obbligazioni della Caisse, ai contribuenti residenti che abitano nella regione vallona, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell'articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 28 dell'accordo sullo Spazio economico europeo,
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con una legge regionale della Regione vallona del 3 aprile 2009 è stata accordata una riduzione d'imposta per la sottoscrizione di azioni o obbligazioni emesse dalla Caisse d'Investissement de Wallonie ai soli residenti della Regione vallona. La Commissione ritiene che una siffatta disciplina costituisca una discriminazione nei confronti dei contribuenti non residenti i cui redditi sono esclusivamente o quasi esclusivamente ottenuti in Belgio. Di conseguenza, essa è incompatibile con gli articoli 45, TFUE e 28 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, come interpretati dalla Corte nelle cause Schumacker⁽¹⁾ e Wielockx⁽²⁾.

⁽¹⁾ Sentenza Schumacker, C-279/93, EU:C:1995:31.

⁽²⁾ Sentenza Wielockx, C-80/94, EU:C:1995:271.

Ricorso proposto il 21 marzo 2014 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania**(Causa C-137/14)**

(2014/C 159/23)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes, G. Wilms, agenti)*Convenuta:* Repubblica federale di Germania**Conclusioni**

La ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽¹⁾ (in prosieguo: la «direttiva VIA») e dell'articolo 25 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)⁽²⁾ (in prosieguo: la «direttiva EI»):

- ritenendo, in linea di principio, che le disposizioni della direttiva VIA non conferiscano alcun diritto soggettivo, e di conseguenza escludendo ampiamente il diritto dei singoli di farle valere in giudizio (articolo 113, paragrafo 1, del codice di procedura amministrativa);
- limitando l'annullamento delle decisioni per vizi di procedura alle ipotesi di totale assenza della necessaria valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o di assenza del necessario preesame (articolo 4, paragrafo 1, della legge recante disposizioni relative ai ricorsi in materia ambientale, l'Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz — in prosieguo: l'«UmwRG») e alle ipotesi in cui il ricorrente dimostri che il vizio di procedura è stato determinante ai fini dell'esito della decisione adottata (articolo 46 della legge sulla procedura amministrativa, Verwaltungsverfahrensgesetz — in prosieguo: il «VwVfG») e che è stato pregiudicato un diritto materiale del ricorrente;
- limitando la legittimazione ad agire e l'ambito dell'esame giurisdizionale alle opposizioni che siano state sollevate entro il termine di presentazione delle opposizioni nel procedimento amministrativo che ha dato luogo all'adozione della decisione (articolo 2, paragrafo 3 dell'UmwRG e articolo 73, paragrafo 6 della VwVfG) e
- limitando la legittimazione ad agire delle organizzazioni di tutela dell'ambiente nei procedimenti introdotti dopo il 25 giugno 2005 e conclusi prima del 12 maggio 2011, alle norme giuridiche che conferiscono diritti ai singoli (articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 1 dell'UmwRG);
- limitando, nei procedimenti introdotti dopo il 25 giugno 2005 e conclusi prima del 12 maggio 2011, la portata dell'esame giurisdizionale dei ricorsi delle organizzazioni di tutela dell'ambiente alle norme giuridiche che conferiscono diritti ai singoli (articolo 2, paragrafo 1, dell'UmwRG, nella versione precedente, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 1 dell'UmwRG);
- escludendo, in generale, i procedimenti amministrativi introdotti prima del 25 giugno 2005 dall'ambito di applicazione dell'UmwRG (articolo 5, paragrafo 1 dell'UmwRG).

Motivi e principali argomenti

Sono dedotti, sostanzialmente, i seguenti motivi:

La convenuta è venuta meno all'obbligo di leale cooperazione, tanto dal punto di vista temporale quanto da quello sostanziale. Infatti, essa ha avuto bisogno di più di 18 mesi per iniziare a trarre le dovute conseguenze dalla sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 2011, nella causa C-115/09 ⁽³⁾. Dal punto di vista sostanziale le norme adottate dalla convenuta sono insufficienti e in contrasto tanto con la citata giurisprudenza, quanto con la sentenza della Corte nella causa Altrip ⁽⁴⁾.

Per quanto riguarda la tutela giurisdizionale dei singoli, la Repubblica federale di Germania continua a limitare il controllo giurisdizionale all'osservanza delle disposizioni che conferiscono diritti soggettivi ai sensi della cosiddetta teoria delle norme di tutela (Schutznormtheorie). Essa mantiene ulteriori limitazioni alla tutela giurisdizionale tanto dei singoli quanto delle associazioni. L'UmwRG consente, ad esempio, l'annullamento delle decisioni di autorizzazione solo nel caso di una totale mancanza della valutazione dell'impatto ambientale, ma non nel caso in cui tale valutazione sia affetta da vizi.

Inoltre la Germania prevede, nell'ipotesi di impugnazioni proposte dai singoli, la possibilità di un annullamento di una decisione di valutazione dell'impatto ambientale che presenti vizi sul piano procedurale, solo qualora il ricorrente dimostri in concreto che in assenza del vizio di procedura detta decisione avrebbe avuto un diverso contenuto e che tale vizio di procedura ha arrecato un pregiudizio a un diritto materiale del ricorrente.

Inoltre, le opposizioni delle associazioni nel procedimento giudiziario sono precluse, se non sono state previamente sollevate durante il procedimento amministrativo. Infine, la nuova versione dall'UmwRG e la giurisprudenza tedesca al riguardo non soddisfano, su alcuni aspetti essenziali, i requisiti delle direttive VIA quali precisati dalla Corte nelle sentenze «Trianel» e «Altrip».

Inoltre, l'UmwRG esclude dal suo ambito di applicazione temporale i procedimenti che sono stati proposti prima dell'entrata in vigore della direttiva.

Limitazioni di tale rilevanza sono in contraddizione con lo scopo della direttiva VIA di garantire un'ampia tutela giuridica conformemente all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della Convenzione di Aarhus.

⁽¹⁾ GU 2012, L 26, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 334, pag. 17.

⁽³⁾ Sentenza BUND, C-115/09, EU:C:2011:289.

⁽⁴⁾ Sentenza Altrip, C-72/12, EU:C:2013:712.

Ricorso proposto il 24 marzo 2014 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria**(Causa C-141/14)**

(2014/C 159/24)

*Lingua processuale: il bulgaro***Parti***Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: E. White, P. Mihaylova, C. Hermes)*Convenuta:* Repubblica di Bulgaria**Conclusioni della ricorrente**

La Commissione europea chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica di Bulgaria, non avendo integralmente incluso le zone importanti per la protezione degli uccelli nella zona di protezione speciale «Kaliakra», non ha designato come zona di protezione speciale le zone più indicate, per numero e superficie, per la protezione delle specie biologiche di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/CE⁽¹⁾ e per la protezione delle specie migratrici, non considerate nell'allegato I, che ritornano regolarmente nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica tale direttiva. Di conseguenza la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE;
- dichiarare che la Repubblica di Bulgaria, avendo approvato i progetti «AES Geo Enerdzhi» OOD, «Uindteh» OOD, «Brestiom» OOD, «Disib» OOD, «Eko Enerdzhi» OOD e «Longman Investment» OOD nella zona importante per la protezione degli uccelli «Kaliakra», che non è stata designata come zona speciale di conservazione, ma che avrebbe dovuto essere designata come tale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2009/147/CE nell'interpretazione che ne è stata data dalla Corte di giustizia nelle cause C-96/98 e C-374/98;
- dichiarare che la Repubblica di Bulgaria, avendo approvato progetti nella zona di protezione speciale «Kaliakra», nel sito di importanza comunitaria «Kompleks Kaliakra» e nella zona di protezione speciale «Belite Skali» («Kaliakra uind pauar» AD, «EVN Enertrag Kavarna» OOD, «TSID — Atlas» EOOD, «Vertikal — Petkov i s-ie» OOD, Campo di golf e terme «Treyshan Klifs Golf end Spa Rezort» OOD), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE⁽²⁾, nell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia nelle cause C-117/03 e C-244/05, in quanto non ha adottato le misure adeguate a prevenire il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie biologiche nonché la perturbazione delle specie per le quali le zone sono state designate;
- dichiarare che la Repubblica di Bulgaria, per il fatto che non sono stati presi adeguatamente in considerazione gli effetti cumulati dei progetti che sono approvati nella zona «Kaliakra», designata come zona importante per la protezione degli uccelli e non come zona di protezione speciale («AES Geo Enerdzhi» OOD, «Uindteh» OOD, «Brestiom» OOD, «Disib» OOD, «Eko Enerdzhi» OOD e «Longman Investment» OOD), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e con l'allegato III, punto 1, lettera b), della direttiva 2011/92/UE⁽³⁾;
- condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica di Bulgaria ha designato la zona «Kaliakra» come zona speciale di protezione senza che essa giunga fino ai confini della zona importante per la protezione degli uccelli «Kaliakra» e ciò costituisce una violazione della direttiva sulla protezione degli uccelli.

Avendo approvato una serie di progetti per attività economiche nelle zone di protezione speciale «Kaliakra» e «Belite skali» e nel sito di importanza comunitaria «Kompleks Kaliakra», la Repubblica di Bulgaria ha violato le direttive «Uccelli selvatici», «Habitat» e la direttiva VIA, poiché ha consentito la distruzione o il significativo deterioramento di habitat unici prioritari e di habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie, e inoltre non ha preso in considerazione gli effetti cumulativi di un gran numero di progetti.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20, pag. 7).

⁽²⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).

⁽³⁾ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 26, pag. 1).

Ricorso proposto il 27 marzo 2014 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria**(Causa C-145/14)**

(2014/C 159/25)

*Lingua processuale: il bulgaro***Parti***Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: S. Petrova, E. Sanfrutos Cano)*Convenuta:* Repubblica di Bulgaria**Conclusioni della ricorrente**

La Commissione europea chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti ⁽¹⁾, in quanto non ha adottato le misure necessarie a garantire che le discariche preesistenti in tale Stato potessero rimanere in funzione dopo il 16 luglio 2009 soltanto qualora soddisfacessero i requisiti di cui alla menzionata direttiva;
- condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nelle risposte al parere motivato (le ultime risposte recano la data del 16 luglio 2013 e del 10 febbraio 2014) le autorità statali bulgare riconoscono che nella Repubblica di Bulgaria vi sono attualmente oltre 100 discariche funzionanti che non rispettano i requisiti di cui all'articolo 14 della direttiva 1999/13.

La Commissione ritiene pertanto necessario adire la Corte di giustizia dell'Unione europea affinché dichiari che la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva in questione.

⁽¹⁾ GU L 182, pag. 1.

Ricorso proposto il 31 maggio 2014 — Commissione europea/Repubblica di Lettonia**(Causa C-151/14)**

(2014/C 159/26)

*Lingua processuale: il lettone***Parti***Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: I. Rubene e H. Stølbæk)*Convenuta:* Repubblica di Lettonia**Conclusioni della ricorrente**

- concludere che non può ritenersi che le funzioni del notaio, quali attualmente disciplinate nell'ordinamento giuridico lettone, costituiscano un esercizio dei pubblici poteri dello Stato membro, nel senso dell'eccezione enunziata all'articolo 51, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, di conseguenza, dichiarare che, richiedendo il requisito della nazionalità ai fini della nomina a notaio, la normativa della Repubblica di Lettonia pone in essere una discriminazione in base alla nazionalità vietata dall'articolo 49 del Trattato;
- dichiarare che la Repubblica di Lettonia, subordinando la nomina a notaio al requisito della nazionalità, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 49 del Trattato;
- condannare la Repubblica di Lettonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione afferma che il requisito della nazionalità ai fini dell'accesso alla professione notarile è discriminatorio e costituisce una limitazione sproporzionata alla libertà di stabilimento. La Repubblica di Lettonia è pertanto venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La Commissione sostiene che, per loro natura, le funzioni attribuite al notaio nella normativa della Repubblica di Lettonia non sono connesse con l'esercizio di pubblico potere e che, di conseguenza, il requisito della nazionalità ai fini dell'accesso alla professione notarile non può essere giustificato dall'eccezione di cui all'articolo 51 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Impugnazione proposta il 2 aprile 2014 dalla SKW Stahl-Metallurgie Holding AG e dalla SKW Stahl-Metallurgie GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 23 gennaio 2014, causa T-384/09, SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, SKW Stahl-Metallurgie GmbH/Commissione europea

(Causa C-154/14 P)

(2014/C 159/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, SKW Stahl-Metallurgie GmbH (rappresentanti: A. Birnstiel e S. Janka, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Gigaset AG, Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

1. annullare integralmente la sentenza impugnata, in quanto con la medesima sono state respinte le domande delle ricorrenti, e accogliere in toto le conclusioni presentate in primo grado;
2. in subordine, annullare parzialmente la sentenza impugnata;
3. in ulteriore subordine, ridurre secondo equità l'importo delle ammende inflitte alle ricorrenti all'articolo 2, lettere f) e g), della decisione sanzionatoria della Commissione europea del 22 luglio 2009;
4. in ulteriore subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale;
5. con riferimento a ciascuna delle conclusioni da 1 a 4, condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti deducono, in sostanza, quattro motivi a sostegno della propria impugnazione.

1. La sentenza del Tribunale è errata in diritto e deve essere annullata, poiché non tiene conto del fatto che la convenuta, nel procedimento per infrazione, ha violato diritti procedurali fondamentali delle ricorrenti, come il diritto al contraddittorio. Condividendo l'apprezzamento della convenuta, il Tribunale viola altresì il principio di proporzionalità e il divieto di valutazione anticipata delle prove.
2. Inoltre, il Tribunale non considera il fatto che la convenuta, con la propria decisione e differenziando le ammende in base a varie categorie di responsabilità, ha applicato erroneamente l'articolo 101 TFUE e ha violato il proprio obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296 TFUE, con la conseguenza che anche il Tribunale ha adottato una decisione errata in diritto per quanto riguarda l'applicazione del concetto di unità economica e la portata dell'obbligo di motivazione normativamente previsto.
3. Con la propria sentenza, il Tribunale, confermando la decisione della convenuta, viola altresì i principi della chiarezza delle sanzioni e di individualità delle pene e delle sanzioni.

4. Infine, le ricorrenti lamentano che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l'argomento aggiuntivo dalle medesime dedotto nel corso del procedimento fosse nuovo e quindi irricevibile, sebbene esse avessero sollevato censure corrispondenti già nel proprio ricorso in primo grado.

Impugnazione proposta il 4 aprile 2014 da Pesquerias Riveirenses, S.L. e a. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 7 febbraio 2014, causa T-180/13, Pesquerias Riveirenses e a./Consiglio

(Causa C-164/14 P)

(2014/C 159/28)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Pesquerias Riveirenses, S.L., Pesquera Campo de Marte, S.L., Pesquera Anpajo, S.L., Arrastreros del Barbanza, S.A., Martinez Pardavila e Hijos, S.L., Lijo Pesca, S.L., Frigorificos Hermanos Vidal, S.A., Pesquera Boteira, S.L., Francisco Mariño Mos y Otros, C.B., Juan Antonio Pérez Vidal y Hermano, C.B., Marina Nalda, S.L., Portillo y Otros, S.L., Vidiña Pesca, S.L., Pesca Hermo, S.L., Pescados Oubiña Perez, S.L., Manuel Pena Graña, Campo Eder, S.L., Pesquera Laga, S.L., Pesquera Jalisco, S.L., Pesquera Jopitos, S.L., Pesca-Julimar, S.L. (rappresentante: J. Tojeiro Sierto, abogado)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Annulare la sentenza del Tribunale che dichiara inammissibile il ricorso di annullamento presentato dalle ricorrenti avverso il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013 ⁽¹⁾, e pronunciare una nuova decisione che dichiari tale ricorso ammissibile.

Motivi e principali argomenti

Sussistenza di incidenza diretta — violazione dell'articolo 263 TFUE

L'articolo 263, paragrafo 4, TFUE dispone che «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (...) un ricorso (...) contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione». A tal fine, l'incidenza diretta e l'assenza di misure d'esecuzione sono due requisiti distinti e la questione del margine di discrezionalità dello Stato, essenziale al fine di determinare l'incidenza diretta dell'atto impugnato, non rileva invece al fine di determinare se l'atto nazionale debba essere considerato «misura d'esecuzione» ai sensi dell'articolo 263, paragrafo 4, TFUE.

Le ricorrenti ritengono che sussista una chiara incidenza diretta tra esse stesse, armatori di pesca dediti alla cattura del melù, e il regolamento che stabilisce e limita la pesca di detta specie. La gestione dello stock di melù si realizza ogni anno da parte dell'UE tramite il TAC (totale ammissibile di catture) e, a parere delle ricorrenti, la determinazione di tali TAC non è corretta, poiché non tiene conto delle ultime raccomandazioni scientifiche esistenti e, di conseguenza, il fatto di gestire il melù come uno stock unico e non come due diversi stock determina che il totale ammissibile di catture sia minore a quello cui avrebbero diritto le ricorrenti nel caso in cui lo stock nel nord e nel sud fosse gestito separatamente. In tale determinazione del TAC, non può intervenire alcuna successiva assegnazione delle possibilità di pesca da parte degli Stati né la modalità di gestione utilizzata per la sua distribuzione, dal momento che la stessa opera sempre sul TAC inizialmente stabilito dall'UE e, pertanto, adire i giudici europei è l'unica opzione o alternativa di cui le ricorrenti dispongono per dimostrare la sua non conformità con il TAC e con il modo di stabilirlo o di gestire la pesca.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio del 21 gennaio 2013 che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 23, pag. 54).

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale dell'8 aprile 2014 — ABN Amro Group/Commissione

(Causa T-319/11) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Settore finanziario — Aiuto destinato a rimediare a una grave perturbazione nell'economia di uno Stato membro — Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE — Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato interno — Condizioni di autorizzazione dell'aiuto — Divieto di procedere ad acquisizioni — Conformità alle comunicazioni della Commissione riguardanti gli aiuti al settore finanziario nel contesto della crisi finanziaria — Proporzionalità — Parità di trattamento — Principio di buona amministrazione — Obbligo di motivazione — Diritto di proprietà»)

(2014/C 159/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ABN Amro Group NV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: W. Knibbeler e P. van den Berg, avvocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e S. Noë, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2011/823/UE della Commissione, del 5 aprile 2011, riguardante le misure C 11/09 (ex NN 53b/08, NN 2/10 e N 19/10) alle quali lo Stato olandese ha dato esecuzione a favore del gruppo ABN AMRO NV (creato a seguito della fusione tra Fortis Bank Nederland e ABN AMRO N) (GU L 333, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ABN Amro Group NV è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 252 del 27.8.2011.

Sentenza del Tribunale del 3 aprile 2014 — Debonair Trading Internacional/UAMI — Ibercosmetica (SÔ:UNIC)

(Causa T-356/12) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SÔ:UNIC — Marchi comunitari e nazionale denominativi anteriori SO...?, SO...? ONE, SO...? CHIC e marchi denominativi non registrati — Impedimenti relativi alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Rischio di confusione — Famiglia di marchi — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 — Regola 15, paragrafo 2, lettera b), iii), del regolamento (CE) n. 2868/95 — Ricevibilità dell'opposizione»)

(2014/C 159/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Debonair Trading Internacional Ld^a (Funchal, Madera) (rappresentante: T. Alkin, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Ibercosmetica, SA de CV (Città del Messico, Messico)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 4 giugno 2012 (procedimento R 1033/2011-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Debonair Trading Internacional Ld^a e l'Ibercosmetica, SA de CV.

Dispositivo

- 1) *La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 4 giugno 2012 (procedimento R 1033/2011-4) è annullata nei limiti in cui la commissione di ricorso ha dichiarato irricevibile l'opposizione fondata sull'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, riguardo ai segni fatti valere dalla Debonair Trading Internacional Ld^a per quanto riguarda il Regno Unito e l'Irlanda.*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 311 del 13.10.2012.

Sentenza del Tribunale del 4 aprile 2014 — Golam/UAMI- Derby Cycle Werke GmbH (FOCUS extreme)

(Causa T-568/12) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo FOCUS extreme — Marchio nazionale denominativo anteriore FOCUS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2014/C 159/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sofia Golam (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. N. Trovas)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Derby Cycle Werke GmbH (Cloppenburg, Germania) (rappresentante: avv. U. Gedert)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 16 ottobre 2012 (procedimento R 2327/2011-4), relativa ad un procedimento di opposizione nei confronti di Derby Cycle Werke GmbH e la sig.ra Sofia Golam

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Sofia Golam è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 63 del 2.3.2013.

Ordinanza del Tribunale del 21 marzo 2014 — Frucona Košice/Commissione**(Causa T-11/07 RENV) ⁽¹⁾****(«Aiuti di Stato — Alcool e alcoolici — Remissione di un debito fiscale nell'ambito di un concordato — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero — Venir meno dell'interesse ad agire — Decisione che abroga e sostituisce la decisione impugnata — Non luogo a statuire»)**

(2014/C 159/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Frucona Košice a.s. (Košice, Slovacchia) (rappresentanti: K. Lasok, QC, J. Holmes, B. Hartnett, barristers, e O. Geiss, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresenti: L. Armati et K. Walkerová, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: St. Nicolaus — trade a.s. (Bratislava, Slovacchia) (rappresentante: N. Smaho, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2007/254/CE della Commissione, del 7 giugno 2006, relativa all'aiuto di Stato C 25/05 (ex NN 21/05), concesso dalla Repubblica slovacca a favore di Frucona Košice a.s. (GU 2007, L 112, pag. 14).

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
- 2) La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della Frucona Košice a.s.
- 3) La St. Nicolaus — trade a.s. sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 56 del 10.3.2007.

Ordinanza del Tribunale del 27 marzo 2014 — Ecologistas en Acción/Commissione**(Causa T-603/11) ⁽¹⁾****[«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi alla realizzazione di un progetto industriale in una zona protetta a titolo della direttiva 92/43/CEE — Documenti provenienti da uno Stato membro — Opposizione espressa dallo Stato membro — Diniego d'accesso — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività d'ispezione, d'indagine e d'audit — Eccezione relativa alla tutela dei procedimenti giurisdizionali — Informazioni ambientali — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Ricorso manifestamente privo di qualunque fondamento in diritto»]**

(2014/C 159/33)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ecologistas en Acción-CODA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. Doreste Hernández, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e I. Martínez del Peral, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente S. Centeno Huerta, poi M. J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 23 settembre 2011 recante rifiuto di accordare alla ricorrente l'accesso a determinati documenti relativi all'approvazione del progetto di costruzione di un porto a Granadilla (Tenerife, Spagna), forniti alla Commissione dalle autorità spagnole nell'ambito dell'applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (JO L 206, p. 7).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ecologistas en Acción-CODA supporterà le proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.*
- 3) *Il Regno di Spagna supporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 25 del 28.1.2012.

Ordinanza del Tribunale del 12 marzo 2014 — PAN Europe/Commissione

(Causa T-192/12) ⁽¹⁾

[«Ricorso di annullamento — Ambiente — Regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 che approva la sostanza attiva procloraz — Domanda di riesame interno — Diniego — Condizioni che un'organizzazione deve soddisfare per poter essere legittimata a presentare una richiesta di riesame interno — Ricorso in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato in diritto»]

(2014/C 159/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. J. Rutteman)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Oliver e P. Ondrůšek, successivamente P. Ondrůšek, J. Tomkin e L. Pignataro-Nolin, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 9 marzo 2012, con la quale è stata respinta in quanto irricevibile la domanda presentata dalla ricorrente di riesame interno del regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011, che approva la sostanza attiva procloraz, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione nonché l'allegato della decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 293, pag. 26)

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.*

⁽¹⁾ GU C 194 del 30.6.2012.

Ordinanza del Tribunale del 20 marzo 2014 — Donnici/Parlamento(Causa T-43/13) ⁽¹⁾

(«Ricorso per risarcimento danni — Membri del Parlamento europeo — Verifica dei poteri — Decisione del Parlamento che dichiara non valido un mandato di deputato europeo — Annullamento della decisione del Parlamento da parte di una sentenza della Corte — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)

(2014/C 159/35)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Beniamino Donnici (Castrolibero, Italia) (rappresentanti: avv.ti V. Vallefucio e J.-M. Van Gysegem)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Lorenz e S. Seyr, agenti)

Oggetto

Ricorso per risarcimento danni diretto ad ottenere la riparazione del danno che il ricorrente avrebbe subito a causa dell'adozione della decisione del Parlamento del 24 maggio 2007, relativa alla verifica dei suoi poteri, annullata con la sentenza della Corte del 30 aprile 2009, Italia e Donnici/Parlamento (C-393/07 e C-9/08, Racc. pag. I-3679)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Beniamino Donnici è condannato alle spese relative alla presente causa.

⁽¹⁾ GU C 79 del 16.3.2013.

Ordinanza del Tribunale del 19 marzo 2014 — Club Hotel Loutraki e altri/Commissione(Causa T-57/13) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Gestione di terminali per le videolotterie — Concessione da parte della Repubblica ellenica di una licenza esclusiva — Decisione che constata l'insussistenza di un aiuto di Stato — Lettera inviata ai denunciati — Atto non soggetto a ricorso — Irricevibilità»)

(2014/C 159/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Club Hotel Loutraki AE (Loutraki, Grecia); Vivere Entertainment AE (Atene, Grecia); Theros International Gaming, Inc. (Patrasso, Grecia); Elliniko Casino Kerkyras (Atene); Casino Rodos (Rodi, Grecia); nonché Porto Carras AE (Alimos, Grecia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Afonso e P.-J. Loewenthal, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E.-M. Mamouna, agente); nonché Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP) (Atene) (rappresentanti: inizialmente K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitor, L. Van den Hende e M. Sánchez Rydelski, avvocati, successivamente M. Petite e A. Tomtsis, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione che sarebbe contenuta nella lettera della Commissione del 29 novembre 2012, relativa ad una denuncia formulata dalle ricorrenti con riferimento all'esistenza di un aiuto di Stato che esse asseriscono concesso dalle autorità elleniche all'OPAP.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*
- 2) *Il Club Hotel Loutraki AE, la Vivere Entertainment AE, la Theros International Gaming, Inc., l'Elliniko Casino Kerkyras, il Casino Rodos, nonché la Porto Carras AE sono condannati a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dall'Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP).*
- 3) *La Repubblica ellenica sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 114 del 20.4.2013.

Ordinanza del Tribunale 26 marzo 2014 — Adorasio e altri/Commissione

(Causa T-321/13) ⁽¹⁾

«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Aiuti concessi alle banche durante la crisi — Ricapitalizzazione della SNS Reaal e della SNS Bank — Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato interno — Espropriazione a carico di detentori di obbligazioni subordinate — Carenza di interesse ad agire — Carenza di legittimazione ad agire — Irricevibilità manifesta»

(2014/C 159/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Adorasio e a. (Roma) e gli altri 363 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all'ordinanza (rappresentanti: F. Sciaudone, L. Dezzani, D. Contini, R. Sciaudone e S. Frazzani, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e P. J. Loewenthal, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2013) 1053 def. della Commissione, del 22 febbraio 2013, riguardante l'aiuto di Stato SA.35382 (2013/N) — Regno dei Paesi-Bassi — Salvataggio della SNS Reaal 2013

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.*
- 2) *La sig.ra Stefania Adorasio e gli altri 363 ricorrenti figuranti in allegato sono condannati alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 233 del 10.8.2013.

Impugnazione proposta il 21 febbraio 2014 da Carlos Andres e 150 altri ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'11 dicembre 2013, causa F-15/10, Andres e a./BCE

(Causa T-129/14 P)

(2014/C 159/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Carlos Andres (Francoforte sul Meno, Germania) e 150 altri ricorrenti (rappresentante: avv.to L. Levi)

Controinteressata nel procedimento: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea dell'11 dicembre 2013 nella causa F-15/10;
- di conseguenza, accogliere le domande presentate dai ricorrenti in primo grado e, quindi,
 - annullare le buste paga di giugno 2009 nella parte in cui tali buste paga costituiscono la prima attuazione, nei confronti dei ricorrenti, della riforma del regime di pensioni decisa dal consiglio direttivo il 4 maggio 2009, nonché annullare, nella medesima parte, tutte le buste paga successive e tutte le buste paga future;
 - per quanto necessario, annullare le decisioni con cui si respingono le domande di riesame («administrative review») e i reclami interni («grievance procedure»), datate, rispettivamente, 28 agosto e 17 dicembre 2009;
 - di conseguenza,
 - condannare la convenuta al pagamento della differenza di retribuzione e di pensione, derivante dalla citata decisione del consiglio direttivo del 4 maggio 2009, rispetto all'applicazione del regime di pensioni precedente; a tale differenza di retribuzione e di pensione si devono sommare gli interessi di mora calcolati a decorrere dal 15 giugno 2009 e, in seguito, il 15 di ogni mese, fino a completa liquidazione, al tasso della BCE aumentato di tre punti;
 - condannare la convenuta al pagamento di danni e interessi per il danno subito a causa della perdita del potere d'acquisto, valutato ex aequo et bono, in via provvisoria, all'1% della retribuzione mensile di ogni ricorrente;
 - condannare la BCE alle spese.
- condannare la convenuta alla totalità delle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, i ricorrenti deducono otto motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 6.8 dell'allegato III delle condizioni d'impiego, sulla violazione dei principi della legalità e della certezza del diritto, nonché sulla violazione dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione delle competenze del comitato di vigilanza, sulla violazione dell'allegato III delle condizioni d'impiego e del mandato del comitato di vigilanza, nonché sulla violazione del principio di buona fede.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di consultare il comitato del personale e il comitato di vigilanza, sulla violazione del principio di buona fede, sulla violazione degli articoli 45 e 46 delle condizioni d'impiego, sulla violazione del protocollo d'accordo sulle relazioni tra comitato esecutivo e comitato del personale della BCE, sulla violazione dell'allegato III delle condizioni d'impiego e del mandato del comitato di vigilanza, nonché sullo snaturamento del fascicolo.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 6.3 del piano pensioni, sulla violazione del sindacato della motivazione della decisione del 4 maggio 2009, sullo snaturamento del fascicolo e sulla violazione del principio di buona gestione finanziaria.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del sindacato dell'errore manifesto di valutazione e sullo snaturamento del fascicolo.
6. Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, sulla violazione dell'obbligo di motivazione, sullo snaturamento del fascicolo e sulla violazione degli elementi di prova.
7. Settimo motivo, vertente sul travisamento della diversa natura di un rapporto d'impiego contrattuale e di un rapporto d'impiego statutario, sulla violazione delle condizioni fondamentali del rapporto d'impiego e sulla violazione della direttiva 91/533 (¹).

8. Ottavo motivo, vertente sulla violazione dei diritti acquisiti.

(¹) Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (GU L 288, pag. 32).

Impugnazione proposta il 21 febbraio 2014 da Catherine Teughels avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'11 dicembre 2013, causa F-117/11, Catherine Teughels/Commissione

(Causa T-131/14 P)

(2014/C 159/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Catherine Teughels (Epepegem, Belgio) (rappresentante: L. Vogel, avocat)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la sentenza impugnata pronunciata l'11 dicembre 2013 dal Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea in seduta plenaria, notificata a mezzo telefax l'11 dicembre 2013, con la quale era stato respinto il ricorso presentato dalla ricorrente in data 8 novembre 2011;
- avocando il merito del ricorso presentato dalla ricorrente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, dichiararlo fondato e, per l'effetto, annullare le decisioni che ne formavano l'oggetto;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento, in applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, comprese le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento e, in particolare, le spese di domiciliazione, di trasferta e di soggiorno, nonché gli onorari degli avvocati, in applicazione dell'articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e dell'articolo 26, paragrafi 1 e 4, dell'allegato XIII del citato statuto, sul mancato rispetto dei diritti quesiti e sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di irretroattività, nonché su un difetto di motivazione. La ricorrente fa valere che:
 - il Tribunale della funzione pubblica (TFP) ha dato effetto retroattivo alle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello statuto relativi al trasferimento dei diritti a pensione adottate nel 2011, decidendo che, per fissare il numero di annualità corrispondenti secondo il regime comunitario delle pensioni all'equivalente attuariale dei diritti a pensione della ricorrente nel regime pensionistico belga, l'APN poteva validamente applicare le disposizioni generali di esecuzione del 2011, in quanto al momento dell'entrata in vigore di tali disposizioni la ricorrente non si sarebbe trovata in una situazione «interamente costituita» sotto l'imperio delle disposizioni generali di esecuzione del 2004, per non aver accettato la proposta di calcolo che le era stata in precedenza sottoposta, e ciò sebbene la richiesta di trasferimento dei diritti a pensione fosse stata presentata nel novembre 2009, sebbene i diritti della ricorrente si fossero quindi definitivamente cristallizzati a tale data e dovessero, di conseguenza, essere definiti ai sensi delle disposizioni generali di esecuzione del 2004;
 - il TFP non ha giustificato giuridicamente la sua analisi e non ha chiarito per quale motivo le disposizioni statutarie richiamate dalla ricorrente nel suo ricorso in primo grado e i principi da esse sanciti dovrebbero essere disattesi nella fattispecie.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto e del «patere legem quam ipse fecisti», sul mancato rispetto dei diritti quesiti, su un difetto di motivazione, nonché sulla violazione dell'autorità e della forza vincolante che deriva dagli atti amministrativi individuali e, più in particolare, dalla decisione adottata nei confronti della ricorrente il 29 giugno 2010. La ricorrente fa valere che:
- il TFP ha dichiarato, erroneamente, che la situazione della ricorrente non si era interamente costituita sotto l'imperio delle disposizioni generali di esecuzione del 2004 al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni generali di esecuzione del 2011, in ragione del fatto che la ricorrente non aveva «né accettato né rifiutato formalmente» la proposta di calcolo che le era stata sottoposta il 29 giugno 2010, mentre tale proposta di calcolo costituiva una vera e propria decisione amministrativa, incidente in maniera definitiva sui diritti della ricorrente;
 - l'amministrazione non poteva più, unilateralmente, limitare i diritti risultanti dalla proposta di calcolo che era per essa giuridicamente vincolante;
 - Il TFP non ha rispettato il principio secondo il quale il carattere definitivo e obbligatorio di una decisione unilaterale della Commissione non dipende dal consenso del suo destinatario.

Ricorso proposto il 27 febbraio 2014 — Chart/SEAE

(Causa T-138/14)

(2014/C 159/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Randa Chart (Woluwé-Saint-Lambert, Belgio) (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- riconoscere la responsabilità del SEAE per il danno subito dalla ricorrente tra l'ottobre del 2001 e oggi a causa del comportamento illecito della Delegazione dell'Unione al Cairo e del SEAE;
- per l'effetto:
 - in via principale, versare alla sig.ra Chart la somma di EUR 509 283,88 (cinque cento nove mila due cento ottantatre euro e ottantotto centesimi) a titolo di risarcimento danni per i pregiudizi subiti, con riserva di aumento nel corso del procedimento;
 - in via subordinata, versare alla sig.ra Chart la somma di EUR 380 063,81 (tre cento ottanta mila sessantatre euro e ottantuno centesimi) a titolo di risarcimento danni per i pregiudizi subiti a partire dal 30 ottobre 2008, con riserva di aumento nel corso del procedimento;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, ex agente locale presso la delegazione dell'Unione europea in Egitto, chiede il risarcimento del danno che avrebbe subito in seguito ad un comportamento illegittimo dell'amministrazione europea consistente nel non aver rilasciato un certificato di fine servizio riguardante la ricorrente ai servizi di sicurezza sociale dell'amministrazione egiziana dopo le sue dimissioni. Tale fatto impedirebbe alla ricorrente di tornare a lavorare in Egitto.

Con riguardo al comportamento illegittimo contestato al convenuto, la ricorrente deduce quattro motivi vertenti sulla violazione del principio di buona amministrazione, sulla violazione del principio del termine ragionevole, sulla violazione del diritto egiziano applicabile e sulla violazione del diritto alla vita privata.

La ricorrente sostiene che l'inerzia del convenuto le causa un danno ingente e chiede il risarcimento sia del danno materiale che di quello morale.

Ricorso proposto il 5 marzo 2014 — Anastasiou/Commissione e BCE**(Causa T-149/14)**

(2014/C 159/41)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Harry Anastasiou (Aradippou, Cipro) (rappresentanti: C. Paschalides, solicitor, e A. Paschalides, avvocato)

Convenute: Banca centrale europea e Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— condannare le convenute a risarcire il ricorrente ai sensi dell'articolo 268 TFUE.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente deduce che le convenute, con la loro condotta, lo hanno privato di capitali in giacenza nel suo conto, in quanto hanno provocato la prematura imposizione al suo deposito bancario di uno strumento di bail-in come parte delle condizioni cui è stata subordinata l'assistenza finanziaria fornita a Cipro il 26 aprile 2013 in base all'articolo 13 del Trattato sul meccanismo europeo di stabilità del 2012. In particolare, le convenute: a) «hanno manifestamente e gravemente ecceduto i limiti» delle loro competenze in qualità di istituzioni dell'Unione ai sensi dell'articolo 136, paragrafo 3, TFUE; b) hanno illegittimamente rinunciato al controllo effettivo delle loro funzioni di istituzioni dell'Unione; c) hanno provocato la prematura adozione di uno strumento di bail-in sui depositi presso la Bank of Cyprus e la Cyprus Popular Bank che non era previsto dal diritto dell'Unione; d) hanno determinato restrizioni ai movimenti di denaro che hanno impedito ai titolari di depositi bancari di ritirare e/o trasferire i propri fondi verso istituti più sicuri; e) con la loro condotta, hanno violato i principi della certezza del diritto e della parità di trattamento nonché i diritti dell'uomo.

Ricorso proposto il 5 marzo 2014 — Pavlides/Commissione e BCE**(Causa T-150/14)**

(2014/C 159/42)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Constantinos Pavlides (Nicosia, Cipro) (rappresentanti: C. Paschalides, solicitor, e A. Paschalides, avvocato)

Convenute: Banca centrale europea e Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— condannare le convenute a risarcire il ricorrente ai sensi dell'articolo 268 TFUE.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente deduce che le convenute, con la loro condotta, lo hanno privato di capitali in giacenza nel suo conto, in quanto hanno provocato la prematura imposizione al suo deposito bancario di uno strumento di bail-in come parte delle condizioni cui è stata subordinata l'assistenza finanziaria fornita a Cipro il 26 aprile 2013 in base all'articolo 13 del Trattato sul meccanismo europeo di stabilità del 2012. In particolare, le convenute: a) «hanno manifestamente e gravemente ecceduto i limiti» delle loro competenze in qualità di istituzioni dell'Unione ai sensi dell'articolo 136, paragrafo 3, TFUE; b) hanno illegittimamente rinunciato al controllo effettivo delle loro funzioni di istituzioni dell'Unione; c) hanno provocato la prematura adozione di uno strumento di bail-in sui depositi presso la Bank of Cyprus e la Cyprus Popular Bank che non era previsto dal diritto dell'Unione; d) hanno determinato restrizioni ai movimenti di denaro che hanno impedito ai titolari di depositi bancari di ritirare e/o trasferire i propri fondi verso istituti più sicuri; e) con la loro condotta, hanno violato i principi della certezza del diritto e della parità di trattamento nonché i diritti dell'uomo.

Ricorso proposto il 5 marzo 2014 — Vassiliou/Commissione e BCE**(Causa T-151/14)**

(2014/C 159/43)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Costas Vassiliou (Kinshasa, Congo) (rappresentanti: C. Paschalides, Solicitor e A. Paschalides, avvocato)*Convenute:* Banca centrale europea e Commissione europea**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— condannare le convenute a risarcire il ricorrente ai sensi dell'articolo 268 TFUE.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che le convenute gli hanno causato un ammanco di danaro sul suo conto in quanto, nel quadro delle condizioni collegate all'aiuto finanziario concesso il 26 aprile 2013 ai sensi dell'articolo 13 del Trattato sul Meccanismo europeo di stabilità del 2012, hanno assoggettato prematuramente i suoi depositi bancari ad uno strumento «bail-in». Il ricorrente fa valere che le ricorrenti: a) hanno «violato in modo grave e manifesto» i loro poteri in quanto istituzioni dell'Unione ai sensi dell'articolo 136, terzo comma, TFUE; b) hanno rinunciato illegittimamente al controllo efficace delle loro funzioni in quanto istituzioni dell'Unione; c) hanno disposto la prematura introduzione di uno strumento «bail-in» su depositi presso la Bank of Cyprus e la Cyprus Popular Bank che non è stata adottata nel diritto dell'Unione; d) hanno introdotto restrizioni a movimenti di denaro che hanno impedito al titolare del conto di prelevare i propri fondi e/o di trasferirli a istituti più sicuri e e) hanno violato in tal modo i principi di certezza del diritto, uguaglianza nonché i diritti umani.

Ricorso proposto il 5 marzo 2014 — Medilab/Commissione e BCE**(Causa T-152/14)**

(2014/C 159/44)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrenti:* Medilab Ltd (Nicosia, Cipro) (rappresentanti: C. Paschalides, Solicitor e A. Paschalides, avvocato)*Convenute:* Banca centrale europea e Commissione europea**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— condannare le convenute a risarcire il ricorrente ai sensi dell'articolo 268 TFUE.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che le convenute gli hanno causato un ammanco di danaro sul suo conto in quanto, nel quadro delle condizioni collegate all'aiuto finanziario concesso il 26 aprile 2013 ai sensi dell'articolo 13 del Trattato sul Meccanismo europeo di stabilità del 2012, hanno assoggettato prematuramente i suoi depositi bancari ad uno strumento «bail-in». Il ricorrente fa valere che le ricorrenti: a) hanno «violato in modo grave e manifesto» i loro poteri in quanto istituzioni dell'Unione ai sensi dell'articolo 136, terzo comma, TFUE; b) hanno rinunciato illegittimamente al controllo efficace delle loro funzioni in quanto istituzioni dell'Unione; c) hanno disposto la prematura introduzione di uno strumento «bail-in» su depositi presso la Bank of Cyprus e la Cyprus Popular Bank che non è stata adottata nel diritto dell'Unione; d) hanno introdotto restrizioni a movimenti di denaro che hanno impedito al titolare del conto di prelevare i propri fondi e/o di trasferirli a istituti più sicuri e e) hanno violato in tal modo i principi di certezza del diritto, uguaglianza nonché i diritti umani.

Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 — JingAo Solar e a./Consiglio**(Causa T-157/14)**

(2014/C 159/45)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrenti: JingAo Solar Co. Ltd (Ningjin, Cina); Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd (Shanghai, Cina); Yangzhou JA Solar Technology Co. Ltd (Yangzhou, Cina); Hefei JA Solar Technology Co. Ltd (Hefei, Cina); Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd (Shanghai), e JA Solar GmbH (Monaco, Germania) (rappresentanti: A. Willems, S. De Knop e J. Charles, lawyers)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ammissibile;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325, pag. 1), nella parte in cui si applica alle ricorrenti;
- condannare il convenuto alle spese

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

1. Primo motivo, secondo il quale avendo imposto misure antidumping su moduli fotovoltaici in silicio cristallino e loro componenti essenziali provenienti dalla Repubblica popolare cinese mentre nell'avviso di apertura erano menzionati unicamente i moduli fotovoltaici in silicio cristallino e loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, le istituzioni hanno violato l'articolo 5, paragrafi 10 e 11, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio.⁽¹⁾
2. Secondo motivo, con il quale si afferma che avendo imposto misure antidumping su moduli fotovoltaici in silicio cristallino e loro componenti essenziali che non erano stati soggetti ad un'inchiesta antidumping, le istituzioni hanno violato gli articoli 1 e 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio.
3. Terzo motivo, con il quale si sostiene che avendo applicato un metodo non conforme all'economia di mercato per calcolare il margine di dumping di prodotti di paesi ad economia di mercato, le istituzioni hanno violato l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio.
4. Quarto motivo, secondo il quale avendo condotto un'unica inchiesta per due prodotti distinti (cioè moduli e celle fotovoltaici in silicio cristallino), le istituzioni hanno violato l'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio.
5. Quinto motivo, secondo il quale avendo omesso di esaminare le domande delle ricorrenti per ottenere il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, le istituzioni hanno violato l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio.
6. Sesto motivo, secondo il quale avendo omesso di quantificare separatamente il pregiudizio sofferto dall'industria dell'Unione causato dalle importazioni in dumping e da altri fattori noti e, di conseguenza, avendo imposto un'aliquota del dazio eccedente quanto necessario per eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping nell'industria dell'Unione, le istituzioni hanno violato gli articoli 3 e 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).

Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 — JingAo Solar e a./Consiglio**(Causa T-158/14)**

(2014/C 159/46)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrenti: JingAo Solar Co. Ltd (Ningjin, Cina); Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd (Shanghai, Cina); Yangzhou JA Solar Technology Co. Ltd (Yangzhou, Cina); Hefei JA Solar Technology Co. Ltd (Hefei, Cina); Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd (Shanghai); e JA Solar GmbH (Monaco, Germania) (rappresentanti: A. Willems, S. De Knop e J. Charles, lawyers)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ammissibile;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325, pag. 66), nella parte in cui si applica alle ricorrenti;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1. Primo motivo, secondo il quale avendo imposto misure compensative su moduli fotovoltaici in silicio cristallino e relativi componenti chiave provenienti dalla Repubblica popolare cinese mentre nell'avviso di apertura erano menzionati unicamente i moduli fotovoltaici in silicio cristallino e relativi componenti chiave originari della Repubblica popolare cinese, le istituzioni hanno violato l'articolo 10, paragrafi 12 e 13, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio.⁽¹⁾
2. Secondo motivo, con il quale si afferma che, avendo imposto misure compensative su moduli fotovoltaici in silicio cristallino e relativi componenti chiave che non erano stati soggetti ad un'inchiesta antisovvenzioni, le istituzioni hanno violato gli articoli 1 e 27 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio.
3. Terzo motivo, secondo il quale avendo condotto un'unica inchiesta per due prodotti distinti (cioè moduli e celle fotovoltaici in silicio cristallino), le istituzioni hanno violato l'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188, pag. 93).

Ricorso proposto il 19 marzo 2014 — Marzocchi Pompe/UAMI — Settima Flow Mechanisms (ELIKA)**(Causa T-182/14)**

(2014/C 159/47)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Marzocchi Pompe SpA (Casalecchio di Reno, Italia) (rappresentante: M. Bovesi, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Settima Flow Mechanisms (Grossolengo, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Seconda Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 20 dicembre 2013 (procedimento R 428/2013-2) e dichiarare la validità del marchio ELIKA relativamente a tutti i prodotti per i quali è stato registrato;
- adottare qualsiasi altro provvedimento che il Tribunale ritenga necessario;
- condannare l'UAMI al pagamento delle spese relative al presente procedimento e al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, ivi comprese quelle sostenute da Marzocchi Pompe SpA ai sensi dell'art. 87 n. 2 in combinato disposto con gli art. 91 lettera b) e 132 n. 2 del regolamento di procedura del Tribunale

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Registrazione internazionale estesa all'Unione europea, del marchio figurativo con elemento verbale «ELIKA» per i prodotti della classe 7 — marchio comunitario n. 1 051 270

Titolare del marchio comunitario: Marzocchi Pompe SpA

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Settima Flow Mechanisms

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: Articolo 52, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g) del Regolamento n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: Dichiarare la nullità del marchio

Decisione della commissione di ricorso: Respingere il ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7 n. 1 lettera c) del Regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 24 marzo 2014 — 100% Capri Italia/UAMI — Cantoni ITC (100% Capri)

(Causa T-198/14)

(2014/C 159/48)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: 100% Capri Italia Srl (Capri, Italia) (rappresentanti: A. Perani, G. Ghisletti e F. Braga, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cantoni ITC SpA (Milano, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accertare la violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento n. 207/2009 e, per l'effetto;
- annullare la decisione della Seconda Commissione di Ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno del 10 gennaio 2014 nel procedimento R 2122/2012-2;
- condannare l'UAMI al rimborso delle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo con gli elementi verbali «100% Capri» per prodotti nelle classi 3, 18 e 25

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Cantoni ITC SpA

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: Marchio figurativo con l'elemento verbale «CAPRI» e marchio nazionale denominativo «CAPRI», per prodotti delle classi 3, 18 e 25

Decisione della divisione d'opposizione: Accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto parziale del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 28 marzo 2014 — Vanbreda Risk & Benefits/Commissione

(Causa T-199/14)

(2014/C 159/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vanbreda Risk & Benefits (Anversa, Belgio) (rappresentanti: P. Teerlinck e P. de Bandt, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea del 30 gennaio 2014 (Rif. Ares(2014)221245) con la quale la Commissione ha deciso di escludere l'offerta della VANBREDA RISK & BENEFITS SA per il lotto 1 della gara d'appalto 2013/S 155-269617 (bando di gara n. OIB.DR.2/PO/2013/062/591) e di aggiudicarlo alla società Marsh SA;
- disporre la produzione dei documenti di cui al capitolo III (misure di organizzazione del procedimento) del presente ricorso;
- accertare la responsabilità extracontrattuale della Commissione e condannare la Commissione a pagare alla ricorrente l'importo di EUR 1 000 000 a titolo di risarcimento per la perdita della possibilità di ottenere l'aggiudicazione dell'appalto, per la perdita di referenze e per il danno morale subito;
- in ogni caso, condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un motivo unico vertente sull'illegittimità dell'aggiudicazione, dell'appalto, da parte della Commissione, ad una società che, in violazione del capitolato d'oneri, non avrebbe allegato alla sua offerta un Accordo/Procura con il quale tutti gli assicuratori facenti parte del consorzio si obbligavano all'esecuzione solidale dell'appalto.

Il motivo è suddiviso in tre parti, nelle quali si deduce che Commissione:

- avrebbe violato il principio di parità di trattamento fra gli offerenti, gli articoli 111, paragrafo 5, e 113, paragrafo 1, del regolamento finanziario ⁽¹⁾ nonché gli articoli 146, paragrafi 1 e 2, 149, paragrafo 1, e 158, paragrafi 1 e 3, del regolamento di applicazione ⁽²⁾ e le disposizioni del capitolato d'oneri dichiarando conforme l'offerta della Marsh, sebbene essa non includesse l'Accordo/Procura debitamente firmato da tutti gli assicuratori facenti parte del consorzio, conformemente alle disposizioni del capitolato d'oneri;
- avrebbe violato il principio di parità di trattamento fra gli offerenti nonché gli articoli 112, paragrafo 1, del regolamento finanziario e 160 del regolamento di applicazione, consentendo alla Marsh di modificare la sua offerta dopo il termine per il deposito delle offerte;

— avrebbe violato il principio di trasparenza in combinato con l'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento finanziario, rifiutando di dare una risposta precisa alla domanda posta dalla ricorrente al fine di sapere se l'Accordo/Procura fosse stato firmato da tutti gli assicuratori partecipanti al consorzio della Marsh e se tale documento fosse stato allegato all'offerta della Marsh.

(¹) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298, pag. 1).

(²) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362, pag. 1).

Ordinanza del Tribunale del 24 marzo 2014 — High Tech/UAMI — Vitra Collections (Forma di una sedia)

(Causa T-161/11) (¹)

(2014/C 159/50)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 139 del 7.5.2011.

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 10 aprile 2014 — Nieminen/Consiglio

(Causa F-81/12) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Promozione — Esercizio di promozione 2010 — Esercizio di promozione 2011 — Decisione di non promuovere il ricorrente — Obbligo di motivazione — Scrutinio per merito comparativo — Amministratori assegnati a funzioni linguistiche e amministratori assegnati a funzioni diverse da quelle linguistiche — Quote di promozione — Meriti costanti nel tempo)

(2014/C 159/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Risto Nieminen (Kraainem, Belgio) (rappresentanti: inizialmente C. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avocats, successivamente C. Abreu Caldas, S. Orlandi e J.-N. Louis, avocats)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J. Herrmann e M. Bauer, agenti)

Oggetto

La domanda volta all'annullamento delle decisioni di non promuovere il ricorrente al grado AD 12 per gli esercizi di promozione 2010 e 2011

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Nieminen sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU C 295 del 29.9.2012, pag. 34.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 10 aprile 2014 — Camacho-Fernandes/Commissione

(Causa F-16/13) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Previdenza sociale — Articolo 73 dello Statuto — Malattia professionale — Esposizione all'amianto e ad altre sostanze — Commissione medica — Rifiuto di riconoscere l'origine professionale della malattia che ha causato il decesso del funzionario — Regolarità del parere della commissione medica — Principio di collegialità — Mandato — Motivazione — Principio della parità di trattamento)

(2014/C 159/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ivo Camacho-Fernandes (Funchal, Portogallo) (rappresentante: N. Lhoëst, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e V. Joris, agenti)

Oggetto

La domanda volta all'annullamento della decisione del Regime Comune di Assicurazione Malattia nella parte in cui essa conferma la formulazione del progetto di decisione recante rigetto della domanda di riconoscimento dell'origine professionale della malattia a seguito della quale è deceduta la moglie del ricorrente, ex funzionario

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Camacho-Fernandes sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.*

⁽¹⁾ GU C 108 del 13.4.2013, pag. 40.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (3° sezione) del 9 aprile 2014 — Rouffaud/SEAE**(Causa F-59/13) ⁽¹⁾****(Funzione pubblica — Agente contrattuale ausiliario — Riqualificazione del contratto — Procedimento precontenzioso — Regola della concordanza — Modifica della causa delle censure)**

(2014/C 159/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Thierry Rouffaud (Ixelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente A. Coolen, É. Marchal, S. Orlandi e D. Abreu Caldas, avvocati, successivamente S. Orlandi e D. Abreu Caldas, avvocati)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e M. Silva, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione recante rigetto della domanda del ricorrente diretta a che i suoi contratti di assunzione a tempo determinato stipulati in ordine successivo siano riqualificati come contratto a tempo indeterminato e a che il periodo svolto quale agente contrattuale ausiliario sia riconosciuto come periodo di servizio svolto quale agente contrattuale.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Rouffaud sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese del Servizio europeo per l'azione esterna.*

⁽¹⁾ GU C 233 del 10.8.2013, pag. 14.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 9 aprile 2014 — Colart e a./ Parlamento**(Causa F-87/13) ⁽¹⁾****(Funzione pubblica — Rappresentanza del personale — Accordo quadro tra il Parlamento e le organizzazioni sindacali o professionali dell'istituzione — Comitato esecutivo di un sindacato — Contestazione all'interno del sindacato sulla legittimità e sull'identità delle persone che compongono il comitato esecutivo — Diritti di accesso al sistema di posta elettronica messo a disposizione di un sindacato da parte dell'istituzione — Rifiuto da parte dell'istituzione di ripristinare taluni diritti e/o di sopprimere qualsiasi diritto di accesso al sistema di posta elettronica — Legittimazione ad agire — Irricevibilità manifesta)**

(2014/C 159/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Philippe Colart e a. (Bastogne, Belgio) (rappresentanti: A. Salerno e B. Cortese, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: O. Caisou-Rousseau e M. Ecker, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Parlamento europeo relativa alla nuova distribuzione dei diritti di accesso alla casella di posta elettronica del sindacato SAFE

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.*
- 2) *I sigg. Colart, Bras, Corthout, Decoutere, Dony, Garzone, la sig.ra Kemmerling-Linssen, nonché i sigg. Manzella e Vienne sopporteranno le proprie spese e sono condannati alle spese sostenute dal Parlamento europeo.*

⁽¹⁾ GU C 344 del 23.11.2013, pag. 69.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 10 aprile 2014 — Strack/Commissione

(Causa F-118/07) ⁽¹⁾

(2014/C 159/55)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 315 del 22.12.2007, pag. 49.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 10 aprile 2014 — Strack/Commissione

(Causa F-61/09) ⁽¹⁾

(2014/C 159/56)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 193 del 15.8.2009, pag. 36.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT